

Relazione Illustrativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Il Governo, ai sensi di quanto previsto dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017), è autorizzato a recepire la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (IORP II), adottando, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi.

La direttiva (UE) 2016/2341 ha abrogato la precedente direttiva sulle medesime materie (direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nell'ordinamento nazionale tramite il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, che ha emendato e integrato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituendo, a partire dallo spirare del termine di recepimento, fissato al 13 gennaio 2019, l'unico atto legislativo dell'Unione europea cui dovranno conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti relativamente alla previdenza complementare di secondo pilastro.

Di seguito sono illustrati i contenuti e le finalità dei singoli articoli, con richiamo della disposizioni della direttiva 2016/2341/UE di cui costituiscono attuazione.

L'articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) reca le disposizioni necessarie ad allineare la normativa nazionale in materia di enti professionali aziendali ed attività di vigilanza sugli stessi da parte della COVIP contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Nello specifico:

1) il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, (*Ambito di applicazione e definizioni*), introducendovi il nuovo comma 1-bis che esplicita il divieto, in capo agli enti pensionistici aziendali, di svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle cui sono preposti. Al comma 2, lettera c-bis), sono apportati chiarimenti al fine di individuare univocamente le rilevanti Autorità e soggetti europei già in essa citati. Le successive lettere da c-ter) a c-



quinquiesdecies) introducono definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni introdotte;

- 2) il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Destinatari*), sostituendo il richiamo al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con quello al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ora vigente;
- 3) il comma 3 modifica la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 (*Istituzione delle forme pensionistiche complementari*), che elenca i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti funzionalmente alle ulteriori modifiche apportate agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed alla nuova disciplina ora prevista per tali forme pensionistiche complementari. I soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti sono le banche, le compagnie di assicurazione, le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del risparmio, un ambito che rimane pertanto immutato ma del quale si provvede a descriverne l'ampiezza citando i riferimenti normativi identificativi di ciascuno dei predetti soggetti in luogo dell'esistente rimando ad altra disposizione del provvedimento;
- 4) il comma 4 abroga l'ultimo periodo del comma 3 relativo al contenuto del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in merito alla costituzione delle forme pensionistiche ed ai requisiti di onorabilità e professionalità dei loro esponenti. Analoga e corrispondente previsione, ma coordinata con i contenuti della direttiva (UE) 2016/2341 è ora contenuta nell'articolo 5-sexies.
- 5) il comma 5 introduce il nuovo articolo 4-bis (*Requisiti generali in materia di sistema di governo*) recante, al comma 1, i principi generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi le forme pensionistiche, ad eccezione delle forme pensionistiche individuali, e che rappresentano una delle maggiori innovazioni apportate dalla direttiva (UE) 2016/2341. Al comma 2, in merito alla determinazione del sistema di governo, è fissato il principio di proporzionalità da applicarsi con riferimento alla natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione ed è stabilito che esso sia descritto in un documento in cui si tengano in considerazione nelle decisioni relative agli investimenti anche dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Ai sensi del comma 3, la gestione del rischio, la revisione interna, l'attività attuariale e quelle esternalizzate sono oggetto di politiche stabilite in forma scritta e deliberate dall'organo di amministrazione che, così come il sistema di governo, sono oggetto di riesame almeno ogni tre anni dall'organo di amministrazione, come stabilito dal comma 4. I commi 5 e 6, rispettivamente, prescrivono l'adozione di un efficace sistema di controllo interno e misure atte



a garantire la continua e regolare operatività in caso di situazioni di emergenza. Il comma 7, infine, prescrive che siano almeno due i soggetti deputati ad amministrare effettivamente il fondo, prevedendo che la COVIP possa concedere in casi eccezionali una deroga;

- 6) il comma 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, modificandone la rubrica (*Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza*) ed apportandovi innovazioni volte a recepire le disposizioni della direttiva in materia di organi di amministrazione, suoi componenti e altri organismi di rappresentanza. La direttiva prevede che tutte le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Tale sistema deve prevedere una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. A tal fine l'articolo 5 prevede una chiara ripartizione delle funzioni e competenze tra gli organi del fondo, sia quelli di natura collegiale sia quelli individuali quali sono il direttore generale ed il responsabile, figure queste ultime già previste nelle forme pensionistiche anche prima del recepimento della direttiva (UE) 2016/2341. Il nuovo comma 1-bis, disciplina la nomina di un direttore generale indicandone le funzioni. Il comma 2 disciplina la nomina del responsabile della forma pensionistica per quanto concerne i fondi aperti e quelli individuali ed il comma 3, con la finalità di garantire la maggiore tutela possibile degli aderenti, elenca funzioni e attribuzioni di tale figura. Il nuovo comma 3-bis dispone circa gli adempimenti informativi del responsabile della forma pensionistica nei confronti degli organi di amministrazione e controllo, nei confronti dei quali lo stesso predispone una relazione, trasmessa anche alla COVIP e all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6, circa le procedure di controllo svolte, i risultati raggiunti e le anomalie riscontrate. L'abrogazione del comma 4, che prevedeva l'istituzione di un organismo di sorveglianza per i fondi aperti di cui all'articolo 12, discende dalla complessiva riforma che ha interessato questi ultimi. Il comma 5, nella sua nuova formulazione, prevede che i fondi aperti ad adesione collettiva, qualora gli iscritti di una singola impresa o gruppo siano almeno in numero pari a cinquecento, costituiscano un organismo di rappresentanza di tali soggetti le cui funzioni sono declinate nel successivo comma 6. Il comma 7 elenca le disposizioni del Codice civile applicabili agli organi di amministrazione e di controllo e gli obblighi dei componenti di quest'ultimo nei confronti della COVIP. Il nuovo comma 7-bis prevede la responsabilità ultima in capo all'organo di amministrazione per quanto concerne l'osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili. Il comma 8 indica gli adempimenti di



comunicazione cui è tenuto l'organo di controllo nei confronti della COVIP a fronte di eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

7) il comma 7 inserisce nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i nuovi articoli da 5-*bis* a 5-*decies* relativi alle funzioni fondamentali di cui i fondi pensione debbono dotarsi al fine di espletare al meglio la propria attività nell'interesse degli iscritti e dei beneficiari. In particolare:

- il nuovo articolo 5-*bis* (*Funzioni fondamentali*) elenca tali funzioni, che consistono in quelle di gestione del rischio, revisione interna e – ove applicabile – quella attuariale, prevedendo ai commi 2 e 3 che i fondi pensione assicurino la sussistenza delle condizioni necessarie allo svolgimento delle funzioni e consentendo, nel contempo, che la stessa persona o unità organizzativa adempia anche a più di una delle funzioni, fermo restando il divieto che la stessa mansione sia ricoperta presso l'impresa promotrice, soggetto però a deroga, concessa dalla COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano prevenuti o gestiti. I commi 4 e 5 affermano, rispettivamente, il dovere di referto del titolare della funzione nei confronti dell'organo di amministrazione o del direttore generale e della COVIP, in capo alla quale sorgono, ai sensi del comma 6, obblighi di tutela inerenti alla riservatezza dei dati del soggetto. Ulteriore tutela a vantaggio del titolare della funzione è sancita dal comma 7 che richiede ai fondi pensione di adottare misure e procedure volte a tutelarlo da possibili ritorsioni o condotte comunque lesive conseguenti alle comunicazioni da esso effettuate. Il comma 8 sancisce il regime giuridico della responsabilità del titolare della funzione nei confronti della forma pensionistica o dell'impresa promotrice;
- l'articolo 5-*ter* (*Gestione dei rischi*) disciplina nel dettaglio la gestione dei rischi, affermando il criterio di proporzionalità al comma 1. Le finalità cui è preposta la funzione di gestione del rischio sono descritte al comma 2, mentre il successivo comma 3 prescrive l'integrazione del sistema di gestione dei rischi nella struttura organizzativa ed il comma 4 elenca gli ambiti a cui il sistema di gestione dei rischi deve fare riferimento. Il comma 5 afferma che i rischi che possono gravare su aderenti e beneficiari debbono essere tenuti in considerazione nella prospettiva dell'interesse di questi ultimi;
- l'articolo 5-*quater* (*Funzione di revisione interna*) descrive la funzione di revisione interna, da realizzarsi anche in questo caso secondo criteri di proporzionalità rispetto alle dimensioni ed all'organizzazione del fondo, nonché rispetto alla natura, portata e complessità delle attività del fondo. Il comma 2 definisce le finalità, consistenti nella verifica della correttezza dei processi, dell'adeguatezza e dell'efficienza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo,



incluse le attività esternalizzate. Il comma 3 afferma il dovere del titolare di riferire all'organo di amministrazione del fondo;

- l'articolo 5-quinquies (*Funzione attuariale*) descrive la funzione attuariale di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle prestazioni, descrivendo al comma 1 le caratteristiche di tale funzione e sancendo al comma 2 che il titolare che la eserciti debba essere iscritto presso l'albo professionale degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP previsto dal successivo articolo 5-sexies. Il comma 3 afferma il dovere del titolare di riferire al direttore generale del fondo;
- l'articolo 5-sexies (*Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive*) prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP siano stabiliti i requisiti di professionalità funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità di cui debbono essere in possesso il rappresentante legale, il direttore generale, i componenti degli organi, coloro che svolgono funzioni fondamentali ed il responsabile dei fondi aperti di cui all'articolo 12. Per i medesimi ruoli, il decreto dovrà prevedere anche le cause di ineleggibilità, incompatibilità o comunque impeditive. Il comma 2 prescrive il possesso dei requisiti di onorabilità anche in capo ai componenti dell'organismo di rappresentanza, di cui all'articolo 5, comma 5, eventualmente realizzato presso i fondi pensione aperti. Il comma 3 dell'articolo, infine, prevede che gli organi di amministrazione dei soggetti che abbiano costituito forme pensionistiche ai sensi degli articoli 12 e 13 accertino che il rappresentante legale, il direttore generale, coloro che svolgono funzioni fondamentali ed il responsabile dei fondi aperti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto;
- l'articolo 5-septies (*Esternalizzazione*) disciplina l'esternalizzazione delle attività e delle funzioni tra cui anche quelle fondamentali, sancendo che in tutti i casi la responsabilità finale permane comunque in capo al fondo pensione, ivi inclusa quella derivante dalla possibile inosservanza di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea. Ai fondi pensione, ai sensi del comma 2, è richiesto di garantire in caso di esternalizzazione che non si producano, elencandoli, una serie di effetti negativi sull'assetto stesso del fondo, sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi ad aderenti e beneficiari. Il comma 3, nel



richiedere ai fondi pensione idonee procedure di selezione per i fornitori di servizi e, successivamente, un'attività di controllo e monitoraggio su di essi, prescrive la stipula in forma scritta dell'accordo tra le parti. Al comma 4 è previsto l'obbligo di informare la COVIP per quanto riguarda ogni esternalizzazione effettuata, e comunque prima che essa diventi effettiva e che l'accordo entri in vigore. Alla COVIP, dal comma 5, è riconosciuto il potere di richiedere informazioni e, dal comma 6, quello di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate.

- l'articolo 5-*octies* (*Politica di remunerazione*) recepisce le disposizioni della direttiva in materia di politica di remunerazione richiedendo ai fondi pensione che essa sia definita con riferimento a tutto il personale che gestisce il fondo, ivi incluse le persone che svolgono le funzioni fondamentali o che, comunque, abbiano per il tramite della loro attività un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo. Trova applicazione il principio di proporzionalità, da applicarsi con riferimento alla natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione. Il comma 2 sancisce la responsabilità del fondo per quanto concerne l'attuazione della politica di remunerazione. Ai sensi del comma 3 la politica di remunerazione deve essere resa pubblica, comunque fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I principi cui deve uniformarsi la politica di remunerazione sono elencati al comma 4i;
- l'articolo 5-*nonies* (*Valutazione interna del rischio*) fissa i principi concernenti l'attività di valutazione interna del rischio, che deve essere effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti del fondo, effettuata almeno ogni tre anni e comunque dopo ogni rilevante variazione del profilo di rischio del fondo. Trova applicazione il principio di proporzionalità, da applicarsi con riferimento all'attività di valutazione interna del rischio tenendo conto della natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione. Il comma 2 identifica ed elenca gli ambiti cui si riferisce l'attività di valutazione interna del rischio, che deve riferirsi ad elementi sia qualitativi sia quantitativi, riguardare sia i processi interni sia le attività connesse alla protezione delle prestazioni, nonché le implicazioni connesse ai fattori ambientali, climatici e sociali. Il comma 3, fermo restando il principio di proporzionalità che permea l'insieme delle disposizioni relative alle funzioni fondamentali, afferma la necessità che i fondi si dotino di metodologie e strumenti appropriati, mentre il comma 4 prescrive che ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche siano tenuti in considerazione gli esiti dell'attività di valutazione interna del rischio.



- L'articolo 5-decies (*Sistema di governo dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati*) specifica la disciplina in materia di sistema di governo, funzioni fondamentali, gestione dei rischi, funzione di revisione interna, funzione attuariale, requisiti di professionalità e onorabilità, esternalizzazioni, politica di remunerazione e valutazione interna del rischio dei fondi aperti costituiti nella forma di patrimoni separati, che sono una delle tre categorie di fondi pensione, insieme ai negoziali e ai preesistenti, disciplinati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il precetto per tali fondi è quello previsto dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies. Le autorità di vigilanza procedono al coordinamento tra di loro – tramite una ricognizione comparativa dei diversi regimi, sia normativi sia regolamentari - al fine di evitare dal punto di vista tecnico che i fondi pensione aperti siano soggetti ad adempimenti già ottemperati dalle società che li hanno costituiti (banche, assicurazioni, SGR e SIM), tramite l'emanazione di specifiche istruzioni di vigilanza da parte di COVIP, sentite Banca d'Italia, Consob e IVASS. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, che tutte le diverse categorie di fondi pensione (preesistenti, negoziali, aperti) adempiano ai medesimi obblighi e, dall'altro, evitare eventuali duplicazioni – onerose - per i fondi pensione aperti.
- 8) il comma 8 modificherebbe all'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252 (*Regime di prestazioni e modelli gestionali*), apportando modifiche di carattere redazionale, alle lettere b) e c) del comma 1 volte a chiarire che la gestione delle risorse può essere conferita a determinati soggetti operanti in regime di libera prestazione di servizi o stabilimento e, tra questi, ampliandone il novero per ricomprendervi, con la nuova lettera c-bis), anche gli OICR alternativi costituiti in Italia o in altri Stati membri. Al comma 5-bis il richiamo alla direttiva 2004/39/CE è sostituito con quello alla 2014/65/UE, ora in vigore, mentre le modifiche al comma 5-quater riguardano l'informativa che i fondi debbono fornire agli iscritti circa le scelte di investimento, rafforzando gli obblighi di pubblicità e prevedendo che il documento a ciò preposto tenga in considerazione ed esponga le modalità con cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario e sia oggetto di revisione in seguito ad ogni rilevante mutamento della politica di investimento. Le modifiche al comma 14 prevedono che la forma pensionistica nell'effettuare le proprie scelte di investimento, possa tenere conto degli impatti a lungo termine sui fattori ambientali, sociali e di governo societario.
- 9) il comma 9 apporta sostanziali innovazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252 (*Depositario*), in materia di depositario, ovvero del soggetto presso cui debbono



essere depositate liquidità e strumenti finanziari dei fondi operanti secondo un modello di contribuzione definita. Le modifiche al comma 2 recepiscono le disposizioni della direttiva volte a rafforzare il ruolo del depositario, elencandone le funzioni ed i criteri cui deve essere conforme la sua azione al fine di tutelare le risorse conferitegli. Le modifiche al comma 3-ter sono di carattere redazionale e tengono conto della circostanza che un depositario possa ora non necessariamente essere un istituto bancario. Il comma 3-quinquies descrive gli obblighi dei componenti degli organi del depositario verso la COVIP, il 3-sexies prescrive la forma scritta per l'accordo tra depositario e forma pensionistica, i commi 3-septies e 3-octies, rispettivamente, prevedono obblighi di reciproca lealtà e correttezza tra depositario e fondo pensione e il divieto, per il depositario, di svolgere attività che possano creare conflitti di interesse con il fondo pensione o i suoi aderenti o beneficiari. Il comma 3-nonies delinea la responsabilità in cui il depositario può incorrere nell'espletamento delle proprie funzioni, responsabilità che resta impregiudicata, ai sensi del comma 3-decies, qualora la custodia sia stata eventualmente delegata ad un terzo.

- 10) il comma 10 modifica l'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Mezzi patrimoniali*), relativo ai mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi quelle forme pensionistiche che assumono rischi di natura biometrica o assicurano un determinato livello dei rendimenti degli investimenti o delle prestazioni. Il nuovo comma 3-bis prevede che, qualora i fondi che direttamente erogano le rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati e, di conseguenza, ai sensi del comma 2-bis, sia loro concesso di rimodulare il regime di contribuzione e quello relativo alla quantificazione ed all'erogazione delle rendite, nell'assumere tali decisioni debba comunque essere tenuta in considerazione la finalità di perseguire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni;
- 11) il comma 11 interviene sul comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Prestazioni*), apportandovi una modifica di natura redazionale volta ad allineare il testo con le innovazioni apportate all'impianto definitivo;
- 12) il comma 12 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Fondi pensione aperti*), coordinando il comma 1 con le modifiche apportate all'articolo 4, comma 2-bis.
- 13) il comma 13 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Forme pensionistiche individuali*), apportando una modifica di carattere redazionale al comma 3



14) il comma 14 inserisce i nuovi articoli da 13-bis a 13-septies che recepiscono all'interno del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche ed a vantaggio degli aderenti, potenziali tali e beneficiari. In particolare:

- l'articolo 13-bis (*Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare*) disciplina le informazioni di carattere generale che debbono essere fornite agli aderenti e beneficiari, relative alla corretta individuazione della forma pensionistica, ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, riguardanti i profili di investimento, le condizioni relative alle garanzie e la protezione dei diritti. Devono essere altresì fornite informazioni relative all'assunzione dei rischi di investimento, alla possibilità di incidere sulle scelte di investimento, ai risultati ottenuti in passato ed alla struttura dei costi, nonché quelle relative alle opzioni esistenti per la riscossione delle rendite ed alla possibilità e modalità di trasferimento dei diritti pensionistici. Il comma 2 richiede alle forme pensionistiche che offrano più di un'opzione con diversi profili di investimento in cui il rischio ad esso connesso è a carico dell'aderente, di fornire a questi ultimi le informazioni rilevanti per ciascuna di esse, comprese le informazioni relative all'opzione di default, se prevista. Il comma 3 prevede l'obbligo di informare in tempi ragionevoli gli aderenti ed i beneficiari di ogni cambiamento delle regole della forma pensionistica e, qualora tali cambiamenti riguardino le riserve tecniche, l'obbligo informativo riguarda i possibili impatti su aderenti e beneficiari;
- l'articolo 13-ter (*Informazioni ai potenziali aderenti*) descrive il contenuto dell'informativa che le forme pensionistiche debbono fornire ai potenziali aderenti per quanto concerne le caratteristiche della forma stessa, le opzioni di investimento a disposizione e le modalità con cui sono tenuti in considerazione i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento. Ai sensi del comma 2, i potenziali aderenti devono essere informati circa l'assunzione del rischio di investimento e la possibilità di incidere nelle scelte di investimento, nonché messi a conoscenza dei risultati ottenuti in passato. Il comma 3 prevede l'obbligo di fornire tempestivamente le informazioni di cui ai commi 1 e 2 a quei soggetti che sono automaticamente iscritti ad una forma pensionistica complementare;
- l'articolo 13-quater (*Informazioni periodiche agli aderenti*) descrive il contenuto dell'informativa che, periodicamente, deve essere fornita agli aderenti. Il comma 1 prescrive che, annualmente, il documento chiamato "Prospetto delle prestazioni pensionistiche" sia fornito agli aderenti, mentre il comma 2 ne elenca e dettaglia il contenuto, tra cui rientrano



informazioni sia relative all'aderente stesso sia riferite alla forma pensionistica, comprensivo anche di informazioni concernenti i diritti maturati, le garanzie eventuali, i contributi versati, i costi e se ed in che modo sono tenuti in considerazione i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento. Il comma 3 prevede che il prospetto di cui al comma 1 contenga anche informazioni circa le proiezioni della prestazione pensionistica. Il comma 4 prescrive il contenuto informativo residuale del prospetto, tra cui le informazioni sui bilanci, richiedendo che esso debba contenere anche le indicazioni su dove sia possibile ottenere ulteriori informazioni, se disponibili. Nel caso di forme pensionistiche in cui l'aderente assume il rischio di investimento, il prospetto ai sensi del comma 5 deve indicare dove sia possibile reperire ulteriori informazioni. Ai sensi del comma 6, qualora da un anno all'altro vi sia un cambiamento sostanziale delle informazioni, questo deve essere illustrato. Il comma 7 attribuisce all'aderente che ne faccia richiesta il diritto di ottenere informazioni sulle ipotesi sottostanti le proiezioni sulle prestazioni pensionistiche;

- l'articolo 13-*quinquies* (*Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento*) introduce un obbligo di informativa agli aderenti durante la fase di prepensionamento, prevedendo che in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 13-*quater* siano fornite dalla forma pensionistica all'aderente, almeno tre anni prima dell'età di pensionamento e comunque anche successivamente se richieste, informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica maturata;
- l'articolo 13-*sexies* (*Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite*) regola invece il contenuto delle informazioni da fornire al beneficiario durante la fase di erogazione della rendita, prevedendo al comma 1 che la forma pensionistica o l'impresa assicurativa, se è questa ad erogare la prestazione, siano tenute a fornire informazioni sulla prestazione e sulle possibili opzioni esercitabili per la sua erogazione. Il comma 2 impone l'obbligo di informare tempestivamente i beneficiari qualora siano assunte informazioni che possano comportare una riduzione delle prestazioni, mentre il comma 3 prescrive un obbligo continuo di informazioni ai beneficiari qualora essi sopportino anche solo una parte del rischio di investimento nella fase di erogazione;
- l'articolo 13-*septies* (*Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari*) fissa i principi in materia di informativa ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari



beneficiari, prescrivendo l'accuratezza, la tempestività, la chiarezza, la gratuità e la facilità di reperimento per tutte le informazioni di cui dall'articolo 13-bis all'articolo 13-sexies:

15) il comma 15 modifica il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità*), apportandovi modifiche di natura redazionale volte ad allineare il testo con le innovazioni apportate all'impianto definitorio ed a chiarire l'ambito di applicazione;

16) Il comma 16 inserisce i nuovi articoli 14-*bis* e 14-*ter* che recepiscono all'interno del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in materia di trasferimento transfrontaliero da o verso un fondo di un altro Stato membro. In particolare:

- l'articolo 14-*bis* (*Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro*) disciplina le modalità di passaggio di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni nonché delle attività corrispondenti di uno schema pensionistico ad un fondo ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea. Il comma 1 prevede tale possibilità di trasferimento per i fondi di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi aperti e quelli preesistenti, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione. Il comma 2 disciplina che il trasferimento sia soggetto all'approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e dell'impresa promotrice. Il comma 3 prevede che il trasferimento sia autorizzato anche dall'autorità competente dello Stato membro da cui proviene il fondo ricevente e che la COVIP valuti che nel trasferimento siano preservati i diritti individuali e gli interessi degli aderenti e beneficiari, anche con riferimento alle attività ed ai costi di trasferimento. La disposizione in oggetto recepisce, riproponendone anche la formulazione, quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2016/2341. La COVIP nel valutare il mantenimento dei benefici agli aderenti dovrà procedere ad una necessaria valutazione delle rilevanti disposizioni in materia previste dall'ordinamento dello Stato membro presso il quale è previsto il trasferimento della collettività e relativo patrimonio. Nello svolgere tale attività la COVIP condurrà un'istruttoria nel corso della quale potrà avvalersi anche della cooperazione dell'autorità dello Stato membro di destinazione, prevista dalla direttiva stessa e declinata compiutamente nel c.d. "Protocollo di Budapest", una convenzione tra le Autorità degli Stati membri finalizzata al reciproco



scambio di informazioni ed assistenza nel corso degli adempimenti derivanti nello svolgimento delle proprie funzioni, in particolare quelle derivanti dalla normativa europea.

- Il comma 4 indica le modalità di comunicazione della valutazione effettuata dalla COVIP all'autorità competente dello Stato membro del fondo ricevente. Il comma 5 contiene le disposizioni cui il fondo ricevente è sottoposto in caso di svolgimento da parte dello stesso, in seguito al trasferimento, di attività transfrontaliera nel territorio italiano. Il comma 6 estende all'attività transfrontaliera le disposizioni contenute ai commi 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 15-ter in merito all'operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie.
- l'articolo 14-ter (*Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro*) disciplina le modalità di passaggio di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni nonché delle attività corrispondenti di uno schema pensionistico registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea ad un fondo ricevente di diritto italiano. Il comma 1 prevede tale possibilità di trasferimento per i fondi di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi aperti e quelli preesistenti, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione. I commi 2 e 3 prevedono rispettivamente che il trasferimento, previa richiesta del fondo ricevente alla COVIP, sia autorizzato dalla stessa con comunicazione della propria decisione entro tre mesi, e che la richiesta di autorizzazione contenga le informazioni e i dati rilevanti dei fondi oggetto di trasferimento nonché una prova preventiva dell'approvazione al trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari. Il comma 4 disciplina le modalità di comunicazione della richiesta di trasferimento all'autorità competente del fondo di riferimento da parte della COVIP. Quest'ultima, ai sensi del comma 5, valuta la struttura e le informazioni fornite dal fondo ricevente e che nel trasferimento siano preservati i diritti individuali e gli interessi degli aderenti e beneficiari, anche con riferimento alle attività ed ai costi di trasferimento. I commi 6 e 7 comportano rispettivamente gli obblighi da parte della COVIP di motivazione in caso di rifiuto dell'autorizzazione e di comunicazione della decisione adottata all'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente. Il comma 8 prevede che la COVIP comunichi al fondo ricevente le informazioni ricevute dall'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente per quanto concerne le norme dello Stato membro ospitante per l'attività transfrontaliera. Il comma 9 precisa che la ricezione dell'autorizzazione della



COVIP o il silenzio di quest'ultima consentono al fondo ricevente di gestire lo schema pensionistico trasferito. Il comma 10 estende all'attività transfrontaliera le disposizioni contenute ai commi 6, 9, 10 e 11 dell'articolo 15-*bis* in merito all'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane.

17) Il comma 17 modifica l'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane*) per introdurre le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in materia di operatività transfrontaliera da parte di un fondo italiano in un altro Stato membro. I commi 3 e 4 prevedono uno scambio di informazioni dal fondo che intenda effettuare attività transfrontaliera in altro Stato membro alla COVIP e da quest'ultima all'autorità competente dello Stato membro ospitante. Il comma 5 prevede la possibilità per la COVIP di emanare un provvedimento che impedisca al fondo di effettuare attività transfrontaliera, in caso di dubbi circa l'adeguatezza della struttura finanziaria e organizzativa del fondo. Il comma 6 chiarisce che il fondo che intende svolgere attività transfrontaliera è tenuto al rispetto della disciplina sull'informativa di aderenti e beneficiari vigente nello Stato membro ospitante. La COVIP è tenuta a comunicare tali disposizioni al fondo che intende svolgere attività transfrontaliera e sul rispetto di tali norme vigila l'Autorità competente dello Stato membro, come disposto rispettivamente dai commi 8 e 9. Ai sensi del comma 10, eventuali violazioni della disciplina vigente nello Stato membro ospitante sono contrastate da opportune misure da parte della COVIP o, in caso di ulteriore violazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro. I commi 7 e 12, relativi ai limiti di investimenti operabili da un fondo pensione in altro Stato membro sono abrogati.

18) Il comma 18 modifica l'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie*) per introdurre le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in materia di operatività transfrontaliera sul territorio nazionale da parte di un fondo di un altro Stato membro. I commi 1 e 2 includono modifiche di natura redazionale volte ad allineare il testo con le innovazioni apportate all'impianto definitivo. Il comma 3 prevede che l'operatività del fondo di altro Stato membro sia possibile solo previa trasmissione al fondo da parte della COVIP delle informazioni relative alla normativa nazionale, ivi compresa la disciplina sugli obblighi di informativa ad aderenti e beneficiari vigente a livello nazionale. Il comma 4 specifica che oltre alle disposizioni del presente decreto, i fondi pensione di altro Stato membro che svolgono attività transfrontaliera sono tenuti a rispettare anche le disposizioni emanate dalla



COVIP circa le informazioni da trasmettere per il controllo ed il monitoraggio del sistema pensionistico complementare. Il comma 6, che richiamava i limiti agli investimenti, è abrogato mentre il comma 8 è adeguato in base alle modifiche inserite ai commi precedenti.

- 19) Il comma 19 modifica l'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità*) prevedendo al comma 1 la possibilità per la COVIP di utilizzare le informazioni e i dati raccolti nell'esercizio delle proprie funzioni oltre che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, anche per la pubblicazione di indicatori sulle forme pensionistiche complementari utili per beneficiari ed aderenti nonché nell'ambito della difesa a fronte di procedimenti giurisdizionali avversi a propri provvedimenti. Il comma 1-*bis* chiarisce i vincoli di segreto d'ufficio cui sono tenuti i dipendenti, i consulenti e gli esperti che lavorano presso la COVIP, con riferimento alle informazioni e dati riservati acquisiti nell'esercizio della propria attività. Al comma 1-*quinqües* è eliminato il divieto di divulgazione da parte di COVIP di informazioni ricevute da altre Autorità senza il consenso di queste ultime. Sono introdotti i commi 1-*octies* e 1-*novies* relativi rispettivamente allo scambio di informazioni previsto tra la COVIP e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la BCE, le autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e le autorità amministrative e giudiziarie che operano nei procedimenti concorsuali e di liquidazione relativi alle forme pensionistiche complementari. Il comma 2 è aggiornato con riferimento ai richiami ai rinnovati articoli 14-*bis* e 15-*ter* in merito all'attività transfrontaliera. È introdotto il comma 2-*bis* che, con riferimento allo scambio di informazioni, specifica che è possibile nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza dei soggetti interessati e nel rispetto degli obblighi di segreto d'ufficio, indicando peraltro che le informazioni ricevute dalla COVIP da parte di istituzioni dell'Unione europea e di autorità appartenenti al SEVIF possano essere trasmesse all'esterno solo previo consenso dell'istituzione di provenienza.
- 20) Il comma 20 modifica l'articolo 15-*quinqües* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti*) prevedendo la possibilità per la COVIP di esentare i fondi pensione con meno di cento aderenti dall'applicazione di talune delle norme del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in linea con l'opzione prevista in tal senso dalla direttiva.
- 21) Il comma 21 introduce l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Bilanci e rendiconti*) che, ai commi 1 e 2, prevede rispettivamente la redazione e la



pubblicazione di bilanci e dei documenti correlati da parte dei fondi pensione disciplinati dal presente decreto e la redazione e pubblicazione di rendiconti e relative relazioni per tutte le forme pensionistiche istituite da società ed enti disciplinati dal presente decreto. I commi 3 e 4 prescrivono rispettivamente che bilanci e rendiconti rappresentino un quadro fedele della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e contengano informazioni coerenti, esaurienti e correttamente presentate. I commi 5 e 6 prevedono inoltre che nei bilanci e rendiconti siano presi in considerazione eventuali fattori ambientali, sociali e di governo societario nella gestione delle risorse e che tali documenti sono considerati comunicazioni sociali ai sensi dei rispettivi articoli del codice civile.

22) Il comma 22 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari*) specificando al comma 2 l'esercizio da parte della COVIP della vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari ed ai commi 3 e 4 la composizione e le competenze dell'organo di vertice della COVIP, adeguando la disposizione a quanto aveva già previsto l'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2014, n. 211, che ha ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, il numero dei commissari della COVIP, portando quindi la composizione dell'organo di vertice ad un Presidente e due membri.

23) Il comma 23 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Compiti della COVIP*) introducendo al comma 2 un criterio di proporzionalità nell'attività di vigilanza della COVIP che deve tener conto delle dimensioni, della natura e della complessità delle attività svolte da ciascuna forma pensionistica complementare. Con l'introduzione delle lettere a-bis) ed a-ter) è demandata alla COVIP la predisposizione di schemi di statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari e delle disposizioni relative al sistema di governo societario ed ai documenti sulla politica di remunerazione e sulla valutazione interna del rischio. Alla lettera c) del comma 2 sono assegnati a COVIP compiti di verifica della coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare. Alle lettere f) e g) del comma 2 sono inserite tra le competenze della COVIP quelle relative alla definizione delle disposizioni per la predisposizione dei bilanci, rendiconti e relazioni correlate da parte delle forme pensionistiche complementari e delle disposizioni circa gli adempimenti informativi verso potenziali aderenti, aderenti e beneficiari. La lettera h) del comma 2 esplicita il ruolo di vigilanza da parte della COVIP sulle disposizioni del decreto e



sulle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, prevedendo per l'Autorità un potere di interdizione in caso di inadempimento da parte delle forme pensionistiche complementari. Alla lettera i) del comma 2 sono incluse nel controllo da parte della COVIP anche le attività esternalizzate mentre alle lettere l-bis) ed m) del medesimo comma è demandato alla COVIP il compito di diffondere informazioni su andamento e temi della previdenza complementare. Il comma 3 disciplina la facoltà per la COVIP di richiedere agli organi amministrativi e di controllo qualsiasi informazione relativa alla forma pensionistica complementare utile allo svolgimento dell'attività di vigilanza, incluse le segnalazioni statistiche e di vigilanza ed i verbali delle riunioni e degli accertamenti redatti dagli organi di controllo. Il comma 4 dispone per la COVIP la possibilità di convocare presso di sé o ordinare la convocazione degli organi amministrativi e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Sono introdotti i commi dal 5-bis al 5-quater che disciplinano rispettivamente l'attività di riesame da parte della COVIP di strategie, processi e procedure delle forme pensionistiche complementari, anche con riferimento ai requisiti qualitativi del sistema di governo, alla valutazione dei rischi e alla capacità di valutazione degli stessi; la possibilità per la COVIP di adottare ogni strumento di monitoraggio utile a rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare, prevedendo per la COVIP di disporre affinché le forme di previdenza complementare rimedino a carenze o deficienze individuate nel quadro procedurale.

- 24) Il comma 24 modifica l'articolo 19-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*False informazioni*) introducendo tra i soggetti punibili per false informazioni anche i direttori generali delle forme pensionistiche complementari.
- 25) Il comma 25 modifica l'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Sanzioni amministrative*) aggiornando l'impianto sanzionatorio in base alle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341. Gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative sono i medesimi già previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e comunque in linea con quanto previsto dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. In particolare al comma 2, oltre ad includere anche i direttori generali delle forme pensionistiche complementari ed i titolari delle funzioni fondamentali tra i potenziali destinatari delle sanzioni, sono previste, come disposto alla lettera b), sanzioni pecuniarie anche per la violazione delle nuove disposizioni previste dagli articoli 1, commi 1-bis e 4.4.4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-



bis. Al comma 3 viene esplicitamente demandato alla COVIP il potere di dichiarare decaduti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, incluso il direttore generale, delle forme pensionistiche complementari ed i titolari delle funzioni fondamentali. Al comma 4 viene eliminato il riferimento alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il cui contenuto non sarebbe stato in linea con quanto previsto dalla direttiva in materia di procedimento sanzionatorio e sono aggiornati i destinatari delle misure sanzionatorie in base alle innovazioni apportate all'impianto definitorio. È introdotto il comma 5 per specificare che alle sanzioni previste dal decreto si applica la disposizione prevista dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riguardo al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

- 26) Il comma 26 introduce l'articolo 19-*quinquies* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (*Procedura sanzionatoria*) per disciplinare la procedura sanzionatoria prevista dal precedente articolo 19-*quater*. L'articolo recepisce le puntuali disposizioni previste dalla direttiva per quanto riguarda il procedimento da adottarsi. Il comma 1 demanda alla COVIP l'attivazione, rispettivamente entro novanta o centottanta giorni dall'accertamento dell'infrazione a seconda di soggetti residenti in Italia o all'estero, della contestazione ai possibili responsabili delle violazioni riscontrate e delle relative sanzioni amministrative. Il comma 2 prevede la possibilità per i soggetti interessati da contestazione da parte della COVIP di presentare, in sede istruttoria, deduzioni e richiesta di audizione. Il comma 3 dispone che l'organo di vertice della COVIP, tenuto conto delle contestazioni e delle deduzioni presentate, decida in ordine all'applicazione delle sanzioni o disponga l'archiviazione del procedimento. Il comma 4 disciplina le modalità di pubblicità da parte di COVIP circa gli esiti della procedura sanzionatoria, prevedendo la pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni o dei ricorsi presentati, annotando l'esito dello stesso. Il comma 5 prevede la possibilità di pubblicare il provvedimento di applicazione delle sanzioni in forma anonima qualora la pubblicazione comporti pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti o comprometta la stabilità dei mercati finanziari o indagini in corso. Il comma 6 specifica che la pubblicazione delle sanzioni è possibile qualora le situazioni di cui al comma precedente, che possono giustificare la forma anonima, sono venute meno. Il comma 7 chiarisce le modalità di riscossione delle sanzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. Il comma 8 demanda ad un regolamento della COVIP la definizione della propria procedura di applicazione delle



sanzioni amministrative. Il comma 9 definisce la competenza del giudice amministrativo per le procedure sanzionatorie contenute nel decreto.

L'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) reca le disposizioni necessarie ad allineare alle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 la definizione di attività riassicurativa contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'articolo 3 (Disposizioni finali e transitorie) reca le disposizioni necessarie a mantenere in vigore le disposizioni emanate in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che saranno successivamente emanati nelle rispettive materie, prevedendo per la loro adozione il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Nello specifico, ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai provvedimenti adottati dalla COVIP ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 maggio 2007, n. 79, recante disposizioni in materia di requisiti di costituzione delle forme pensionistiche e di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi. I decreti di natura regolamentare emanati ai sensi degli articoli 6, comma 5-bis e 7-bis, comma 2, trovano il loro presupposto in disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341 che ripropongono, immutate, quelle analoghe previste dalla direttiva 2003/41/CE (IORP I) che dalla prima è stata abrogata e sostituita. Il comma 3 disciplina il procedimento sanzionatorio applicabile sia alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 e sia ai procedimenti già in essere, prevedendo l'applicazione di quanto previsto in materia dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prima dell'entrata in vigore delle novelle apportate dal decreto legislativo con cui si procede alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale.

L'articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria) prescrive che dal decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti in esso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Tabella di concordanza ex art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva

Nota introduttiva:

Oggetto di trasposizione della direttiva sono solo alcune disposizioni in essa contenute, in quanto altre trovano la loro corrispondenza in previsioni legislative già presenti nell'ordinamento nazionale e derivanti da attività di recepimento realizzatesi in precedenza.



| DIRETTIVA (UE) 2016/2341 | DISPOSIZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE |
|--|--------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p style="text-align: center;">Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2009/138/CE</p> <p>Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare gli articoli da 9 a 14, gli articoli da 19 a 22, l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 58 della presente direttiva alle imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a iii), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti da ii) a iv), della direttiva 2009/138/CE, per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle pensioni aziendali e professionali sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle imprese di assicurazione vita, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.</p> <p>Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le imprese di assicurazione vita non sono disciplinate dagli articoli da 76 a 86, dall'articolo 132, dall'articolo 134, paragrafo 2, dall'articolo 173, dall'articolo 185, paragrafi 5, 7 e 8, e dall'articolo 209 della direttiva 2009/138/CE.</p> <p>Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle imprese d'assicurazione vita contemplate dalla direttiva 2009/138/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p style="text-align: center;">EPAP minori e schemi pensionistici pubblici</p> <p>Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.</p> <p>Gli Stati membri possono decidere di applicare uno degli articoli da 1 a 8, 19 e da 32 a 35 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti ai sensi del diritto nazionale e garantiti da una pubblica autorità.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 15-quinquies</i></p> <p style="text-align: center;">Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti</p> <p>1. Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e b), e 7, la COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p> <p>1) «ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato:</p> <p>a) individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i></p> <p style="text-align: center;">Ambito di applicazione e definizioni</p> <p>3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:</p> <p>1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.</p> <p>2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.</p> <p>3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:</p> <p>a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto</p> |

b) con lavoratori autonomi, individualmente o collettivamente, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante;

e che esercita le attività direttamente connesse;

2) «schema pensionistico»: un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;

3) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre uno schema pensionistico o versa contributi a un EPAP;

4) «prestazioni pensionistiche»: le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a titolo temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione;

5) «aderenti»: le persone diverse dai beneficiari e dai potenziali aderenti che a motivo delle loro attività lavorative passate o attuali hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico;

6) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

7) «potenziali aderenti»: le persone che hanno diritto ad aderire a uno schema pensionistico;

8) «autorità competente»: un'autorità nazionale designata a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;

9) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

c-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) «AEAP» o «EIOPA»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) «ABE» o «EBA»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) «AESFEM» o «ESMA»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) «CERS» o «ESRB»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

c-ter) «aderenti» o «iscritti»: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;

c-quater) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

c-quinquies) «funzione fondamentale»: nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, quali funzioni

10) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l'EPAP è stato registrato o autorizzato e in cui è situata la sua amministrazione principale conformemente all'articolo 9;

11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;

12) «EPAP trasferente»: l'EPAP che trasferisce tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro;

13) «EPAP ricevente»: l'EPAP che riceve tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico da un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro;

14) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

15) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale di negoziazione o MTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

16) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema organizzato di negoziazione od OTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE;

17) «supporto durevole»: uno strumento che permetta agli aderenti o ai beneficiari di conservare le informazioni a loro personalmente dirette in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;

18) «funzione fondamentale»: nell'ambito di un sistema di governance, una capacità interna di svolgere compiti pratici, ivi

fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;

c-sexies) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;

c-septies) «potenziali aderenti»: le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;

c-octies) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

c-nonies) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;

c-decies) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

c-undecies) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;

c-duodecies) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;

c-terdecies) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

c-quaterdecies) «attività transfrontaliera»: l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;

| | |
|--|---|
| <p>comprese la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;</p> <p>19) «attività transfrontaliera»: la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine.</p> | <p>c-quinquiesdecies): "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;</p> <p>d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;</p> <p>e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> Attività degli EPAP</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività collegate.</p> <p>Quando, in conformità dell'articolo 4, una impresa di assicurazione vita gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività direttamente collegate.</p> <p>Come principio generale, gli EPAP tengono eventualmente conto dell'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle loro attività.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i> Ambito di applicazione e definizioni</p> <p>1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 7-bis</i> Mezzi patrimoniali</p> <p>3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> Separazione giuridica tra imprese promotrici ed EPAP</p> <p>Gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'EPAP sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio</p> <p>1. I fondi pensione sono costituiti:</p> <p>a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;</p> <p>b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.</p> <p>2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i); possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.</p> <p>2-bis. Le società e gli Enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere h) e i), assicurano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento al sistema di governo societario, alle funzioni fondamentali, alla gestione dei rischi, alle esternalizzazioni, alla politica di remunerazione e alla valutazione interna del rischio, in coerenza con quanto stabilito dalle normative di settore e nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla propria complessità operativa, dimensionale e organizzativa, nonché alla natura specifica dell'attività svolta. La Covip, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, emana le disposizioni attuative del presente comma.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i> Registrazione o autorizzazione</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia registrato in un registro nazionale o autorizzato dalla competente autorità.</p> <p>L'ubicazione dell'amministrazione principale si riferisce al luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche di un EPAP.</p> <p>2. In caso di attività transfrontaliere avviate a norma dell'articolo 11, nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'EPAP.</p> <p>3. Le informazioni contenute nel registro sono trasmesse all'EIOPA</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i> Compiti della COVIP</p> <p>1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.</p> <p>1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni</p> |

che le pubblica sul proprio sito web.

effettuate.

2. b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva.

v. *Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, recante "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera" – Articolo 40, Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera – 9.* Dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera è data indicazione nell'Albo.

Articolo 10
Requisiti di gestione

1. Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a garantire che:

- a) l'EPAP abbia attuato regole di gestione definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico;
- b) qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, essa si impegni a finanziarle regolarmente.

2. In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, con il consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi

v. *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 2 settembre 2014, n. 166, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse" – Articolo 3, Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure – 3.* I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede

rappresentanti, vengano offerte agli aderenti prestazioni supplementari quali l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi.

strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive.

Articolo 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

Articolo 11

Attività transfrontaliera e procedure

1. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio di svolgere attività transfrontaliere. Gli Stati membri consentono inoltre alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere gli EPAP che intendono svolgere o svolgono attività transfrontaliere.

2. Un EPAP che intende svolgere attività transfrontaliere e accettare come promotore un'impresa promotrice è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente del proprio Stato membro di origine.

3. L'EPAP notifica della propria intenzione di svolgere attività transfrontaliere all'autorità competente dello Stato membro di origine. Gli Stati membri esigono che l'EPAP alleggi le informazioni seguenti alla notificazione:

a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se

Articolo 15-bis

Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.

3. Un fondo pensione che intenda effettuare attività transfrontaliera in un altro Stato membro comunica per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere

del caso, è identificato dall'impresa promotrice;
b) il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice;
c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.

4. Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine riceve la notifica di cui al paragrafo 3, sempreché non abbia adottato una decisione motivata secondo cui la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'EPAP, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che lo gestiscono non sono compatibili con l'attività transfrontaliera proposta, tale autorità competente comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informa debitamente l'EPAP.

La decisione motivata di cui al primo comma deve essere adottata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine che non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi relativi alle informazioni di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere.

7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro sei settimane dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali

per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, dandone comunicazione al fondo pensione.

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità, la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può, con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui al comma 6 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP, il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante di cui

conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.

8. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 7 o, qualora non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'EPAP può iniziare a svolgere un'attività transfrontaliera nel rispetto delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7.

9. L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda le attività transfrontaliere nonché i mutamenti significativi nei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.

10. L'EPAP è sottoposto alla costante vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali e con i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quest'ultima,

al comma 6, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi all'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

Articolo 15-ter

Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.

2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro e alle regole in tema di informativa ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorse sei settimane

coordinandosi con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta le misure necessarie per garantire che l'EPAP in questione ponga fine alla violazione rilevata.

11. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'EPAP persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali o dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, può prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'EPAP di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità, nonché le disposizioni della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni, comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.

6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4 e 5, nonché i relativi aggiornamenti.

7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni di cui al comma 3 applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.

Articolo 12
Trasferimento transfrontaliero

1. Gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel proprio territorio di trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP ricevente.

2. Gli Stati membri garantiscono che i costi del trasferimento non siano sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti dell'EPAP trasferente o dagli aderenti e beneficiari attuali dell'EPAP ricevente.

3. Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva di:

a) la maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. La maggioranza è definita conformemente al diritto nazionale. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte dell'EPAP trasferente prima della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4; e

b) l'impresa promotrice, se del caso.

4. Il trasferimento di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, e delle altre obbligazioni e diritti, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti di uno schema pensionistico tra EPAP trasferenti e riceventi è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dall'EPAP ricevente. L'autorità competente dello Stato

Articolo 14-bis
Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'approvazione preventiva:

a) della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, della maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorità di vigilanza;

b) dell'impresa promotrice.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 è inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente, previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:

a) nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;

b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi

membro di origine dell'EPAP ricevente concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione all'EPAP ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

5. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al paragrafo 4 contiene le informazioni seguenti:

- a) l'accordo scritto concluso tra l'EPAP trasferente e l'EPAP ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
- c) una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
- d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali degli EPAP trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun EPAP è registrato o autorizzato;
- e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;
- f) una prova della preventiva approvazione a norma del paragrafo 3;
- g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

6. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente trasmette la richiesta di cui al paragrafo 4 all'autorità competente dell'EPAP trasferente, senza indugio dopo il suo ricevimento.

7. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente valuta soltanto se:

- a) tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 sono state fornite dall'EPAP ricevente;
- b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria dell'EPAP ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono l'EPAP ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;

dopo il trasferimento;

c) le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente.

d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente.

4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP né dà altresì comunicazione al fondo trasferente. 5. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attività transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa.

6. All'attività transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9.

Articolo 14-ter

Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle

c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari dell'EPAP ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;

d) le riserve tecniche dell'EPAP ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera; e

e) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.

8. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente valuta soltanto se:

a) nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;

b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;

c) le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente.

9. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente comunica i risultati della valutazione di cui al paragrafo 8 entro otto settimane dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 6, per permettere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente di adottare una decisione conformemente al paragrafo 4.

10. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'EPAP ricevente motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 4. Il rifiuto o la mancata risposta da parte dell'autorità competente dello Stato membro

altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della COVIP previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati:

a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;

c) una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;

d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali dei fondi trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun fondo è registrato o autorizzato;

e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;

f) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice, se del caso;

g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

4. La COVIP, senza indugio, trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorità competente del fondo trasferente, dopo il suo ricevimento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se:

d'origine dell'EPAP ricevente sono soggetti al diritto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.

11. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente la decisione di cui al paragrafo 4, entro due settimane dall'adozione della decisione stessa.

Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine ulteriore di quattro settimane.

L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica dette informazioni all'EPAP ricevente entro una settimana dal loro ricevimento.

12. Dopo aver ricevuto una decisione di concedere un'autorizzazione di cui al paragrafo 4 o, nel caso in cui non riceva alcuna informazione sulla decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente, al termine del periodo stabilito al paragrafo 11, terzo comma, l'EPAP ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico.

13. In caso di disaccordo sulla procedura seguita o sul contenuto di una misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente o ricevente o sull'assenza di intervento da parte di quest'ultima, compresa la decisione di autorizzare o rifiutare un trasferimento transfrontaliero, l'EIOPA può svolgere una mediazione non vincolante a norma dell'articolo 31, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010 su richiesta di una delle due autorità competenti o di propria iniziativa.

a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono state fornite dal fondo ricevente;

b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono il fondo ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;

c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari del fondo ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;

d) le riserve tecniche del fondo ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera;

e) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana;

f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente.

6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, la COVIP motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta.

7. La COVIP comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente la decisione adottata, entro due settimane dalla sua adozione.

8. Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quando le ha ricevute, le informazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente relative alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché le norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera.

9. Dopo la ricezione dell'autorizzazione da parte della COVIP, ovvero qualora non sia pervenuta una comunicazione in ordine all'esito dell'istanza entro 3 mesi e 7 settimane dalla stessa, il fondo pensione ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito.

14. Qualora l'EPAP ricevente svolga un'attività transfrontaliera, si applica l'articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11.

Articolo 13
Riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'EPAP fornisce agli aderenti o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o da un altro specialista in tale materia, incluso un revisore, qualora consentito dal diritto nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti

10. All'attività transfrontaliera di cui al comma 8 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6, 9, 10 e 11.

Articolo 7-bis
Mezzi patrimoniali

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

v. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2012 n. 259, recante "Regolamento recante attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni"

gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'EPAP. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;

b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:

i) del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'EPAP e in funzione altresì dei rendimenti futuri stimati degli investimenti;

ii) dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata, di obbligazioni governative, di obbligazioni del meccanismo europeo di stabilità, della Banca europea degli investimenti (BEI) o del Fondo europeo di stabilità finanziaria, o;

iii) una combinazione tra i punti i) e ii);

c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

d) il metodo e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano

adeguatamente tutelati.

Articolo 14
Finanziamento delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni EPAP di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un EPAP di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'EPAP di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento con relativa tempistica. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) l'EPAP è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; tale piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;
- b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'EPAP, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema a un sistema di ripartizione o a capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;
- c) in caso di liquidazione di uno schema pensionistico durante il periodo di cui alla prima frase del presente paragrafo, l'EPAP è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'EPAP predisporre una procedura per il trasferimento

Articolo 7-bis
Mezzi patrimoniali

2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.

Articolo 15-bis
Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

v. *Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2012 n. 259, recante "Regolamento recante attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni"*

delle attività e delle passività corrispondenti di tale schema ad un altro EPAP, a un'impresa di assicurazione o a un altro organismo appropriato. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3. In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tale condizione non è soddisfatta, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene tempestivamente e chiede all'EPAP di elaborare immediatamente le misure appropriate e attuarle senza indugio in modo che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente tutelati.

Articolo 15
Fondi propri obbligatori

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e il portafoglio delle attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano gli articoli 16, 17 e 18.

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché

v. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2012 n. 259, recante "Regolamento recante attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni"

giustificate sotto il profilo prudenziale.

Articolo 16

Margine di solvibilità disponibile

1. Per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali, gli Stati membri impongono ad ogni EPAP di cui all'articolo 15, paragrafo 1, registrato o autorizzato sul proprio territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'EPAP di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un EPAP che assuma la forma di un'impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell'impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

i) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell'impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

ii) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti dall'impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e

iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità

v. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2012 n. 259, recante "Regolamento recante attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni"

competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e

d) qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla distribuzione agli iscritti e ai beneficiari.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'EPAP.

3. Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'EPAP, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

i) non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

ii) il contratto di emissione deve dare all'EPAP la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

iii) i crediti del mutuante verso l'EPAP devono essere interamente

subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'EPAP di proseguire le sue attività; e

v) si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati.

Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni:

i) sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati;

ii) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'EPAP sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall'EPAP emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

iii) prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'EPAP informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'EPAP non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

- iv) il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'EPAP, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e
- v) il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'EPAP all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di tale autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

- a) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio;
- b) eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;
- c) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

L'importo di cui alla lettera a) non deve tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali dell'attività vita e e dell'attività relativa agli schemi pensionistici aziendali e professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritte nell'attivo.



Articolo 17
Margine di solvibilità richiesto

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte.
2. Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti:
 - a) il primo risultato:
un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all'85 %, esistente nell'esercizio precedente tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche;
 - b) il secondo risultato:
per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'EPAP moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l'esercizio precedente, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'EPAP, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione.
Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %.
3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità

v. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2012 n. 259, recante "Regolamento recante attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni"

richiesto per gli EPAP di cui all'articolo 18.

4. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4 % delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a).

5. Per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all'1 % delle attività.

6. Per le assicurazioni collegate ai fondi di investimento e coperte dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE e per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di:

a) un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP assuma un rischio d'investimento;

b) un valore corrispondente all'1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

c) un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente pertinenti a tali assicurazioni e operazioni, nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

d) un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l'EPAP copra un rischio di mortalità.

| | |
|--|--|
| | |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i></p> <p style="text-align: center;">Margine di solvibilità richiesto ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3</p> <p>1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.</p> <p>2. L'ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.</p> <p>3. La base dei premi è calcolata a partire dall'importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti.</p> <p>I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l'attività diretta nel corso dell'esercizio precedente sono cumulati.</p> <p>A tale risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'esercizio precedente.</p> <p>Da tale risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'esercizio precedente, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.</p> <p>L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi.</p> <p>L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.</p> | <p><i>v. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2012 n. 259, recante "Regolamento recante attuazione dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni"</i></p> |



4. La base dei sinistri è calcolata come segue:

gli importi dei sinistri pagati per l'attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

A tale risultato si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'esercizio precedente, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

Da tale importo si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

Un terzo dell'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 35 000 000 EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 26 % della prima e il 23 % della seconda e si sommano gli importi.

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'esercizio precedente e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai

superiore a uno.

Articolo 19

Norme relative agli investimenti

1. Gli Stati membri esigono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

- a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;
- b) nell'ambito del principio della «persona prudente», gli Stati membri consentono agli EPAP di tenere conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance;
- c) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
- d) le attività sono investite in misura predominante sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;
- e) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi di un EPAP. Gli EPAP evitano anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;

Articolo 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza:

- a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
 - c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.
- 5-quater.* Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo

f) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio.

Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'EPAP a un'eccessiva concentrazione di rischio;

g) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio.

Qualora a promuovere un EPAP siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere f) e g) agli investimenti in titoli di Stato.

2. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli EPAP, valutino l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾, nell'ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

3. Lo Stato membro di origine vieta all'EPAP di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli EPAP a ottenere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

v. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 2 settembre 2014, n. 166, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse" - Articolo 3, Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure - 1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle loro disponibilità i fondi pensione osservano i seguenti criteri: a) ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata; b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche; c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di

4. Gli Stati membri non impongono agli EPAP registrati o autorizzati sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi.

5. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

6. A norma dei paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali EPAP.

Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli EPAP di:

a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi i cui aderenti sopportano il rischio di investimento in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, o tramite MTF o OTF, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Tuttavia, se è giustificato sotto il profilo prudenziale, gli Stati membri possono applicare limiti più bassi non inferiori al 35 % agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e che forniscono essi stessi la garanzia;

b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;

c) investire in strumenti che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, MTF o OTF;

d) investire in strumenti emessi o garantiti dalla BEI e forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine, dei fondi europei

funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio. 2. I fondi pensione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti. In tale ambito i suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea. 3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive. 4. Il portafoglio dei fondi pensione è investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell'articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il

per l'imprenditoria sociale e dei fondi europei per il venture capital.

7. Il paragrafo 6 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'EPAP.

8. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un EPAP che svolge attività transfrontaliera a norma dell'articolo 11 non fissa norme in materia di investimenti oltre a quelle stabilite nei paragrafi da 1 a 6 per la parte delle attività utilizzata al fine di coprire le riserve tecniche per l'attività transfrontaliera.

documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilità e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attività di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma. 7. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP controlla l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonché dei parametri di cui al comma 5. - *Articolo 4, Investimenti e operazioni consentiti* - 4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5. L'utilizzo di derivati è adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

v. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 10 maggio 2007, n. 62, recante "Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421" - Articolo 5, Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti - 2. I fondi pensione preesistenti possono: b) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP; c) assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i></p> <p style="text-align: center;">Responsabilità dell'organo direttivo o di vigilanza</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che l'organo direttivo o di vigilanza di un EPAP abbia la responsabilità ultima, in conformità al diritto nazionale, dell'osservanza, da parte dell'EPAP interessato, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.</p> <p>2. La presente direttiva non pregiudica il ruolo delle parti sociali nella gestione degli EPAP.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p style="text-align: center;">Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza</p> <p>7. Nei confronti dei componenti degli organi dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.</p> <p>7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.</p> <p>8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, ultimo comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 21</i></p> <p style="text-align: center;">Requisiti generali in materia di governance</p> <p>1. Gli Stati membri richiedono a tutti gli EPAP di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Il sistema di governance tiene in considerazione i fattori ambientali, sociali e</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 4-bis</i></p> <p style="text-align: center;">Requisiti generali in materia di sistema di governo</p> <p><i>Art. 4-bis. Requisiti generali in materia di sistema di governo</i></p> <p>1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.</p> |

di governance connessi alle attività di investimento nelle decisioni di investimento ed è soggetto a un riesame interno periodico.

2. Il sistema di governance di cui al paragrafo 1 è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.

3. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP stabiliscano e applichino politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, all'audit interno e, laddove rilevante, alle attività attuariali ed esternalizzate. Tali politiche scritte sono soggette all'approvazione preventiva dell'organo direttivo o di vigilanza dell'EPAP e sono riesaminate almeno ogni tre anni e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.

4. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP dispongano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'EPAP.

5. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine gli EPAP utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

6. Gli Stati membri impongono agli EPAP di essere gestiti effettivamente da almeno due persone. Gli Stati membri possono autorizzare che sia una sola persona a gestire effettivamente l'EPAP, sulla base di una valutazione motivata effettuata dalle autorità competenti. Tale valutazione tiene conto del ruolo delle parti sociali nella gestione generale degli EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.

Articolo 22

Requisiti di competenza e onorabilità nella gestione

2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario.

3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione.

4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato.

5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

6. I fondi di cui al comma 1 pensione adottano misure appropriate atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza.

7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.

Articolo 5-sexies

Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di garantire che le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, le persone che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali a norma dell'articolo 31 rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) il requisito di competenza:

i) per le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, ciò significa che le loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono complessivamente adeguate per consentire loro di garantire una gestione sana e prudente dell'EPAP;

ii) per le persone che svolgono le funzioni fondamentali attuariali o di controllo interno, ciò significa che le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali;

iii) per le persone che svolgono altre funzioni fondamentali, ciò significa che le loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali; e

b) il requisito di onorabilità: essi godono di buona reputazione e integrità.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano in grado di valutare se le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni fondamentali soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro di origine che esige dalle persone di cui al paragrafo 1 la prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale di un altro Stato membro o, in mancanza di esso, di un documento equipollente, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti, rilasciato dalla competente autorità

incompatibilità e situazioni impeditive

1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:

a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2 e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica;

b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;

c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13.

2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1.

3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione e delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite.

giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dallo Stato membro di origine.

4. Se nessuna competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dello Stato membro di origine emette il documento equipollente di cui al paragrafo 3, tale persona può presentare una dichiarazione giurata sostitutiva.

Tuttavia, negli Stati membri di origine in cui non sono previste dichiarazioni giurate, i cittadini degli altri Stati membri in questione possono presentare una dichiarazione solenne resa da essi stessi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente nello Stato membro di origine o dello Stato membro di cui sono cittadini o ad un notaio in uno di detti Stati membri. L'autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.

5. Il documento comprovante l'assenza di precedenti fallimenti di cui al paragrafo 3 può essere presentato anche sotto forma di una dichiarazione resa dai cittadini dell'altro Stato membro in questione ad un organismo giudiziario, professionale o commerciale del suddetto Stato membro.

6. I documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono essere presentati entro tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

7. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri comunicano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a corredo della richiesta di esercitare le attività di cui all'articolo 11 nel territorio di tale Stato membro.

Articolo 23

Articolo 5-octies

Politica di remunerazione

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di stabilire e applicare una sana politica di remunerazione a tutte le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP, svolgono funzioni fondamentali e alle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'EPAP in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) 2016/679, gli EPAP rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.
3. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione di cui al paragrafo 1, gli EPAP rispettano i seguenti principi:
 - a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, e la performance dell'EPAP nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace degli EPAP;
 - b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP;
 - c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
 - d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole dell'EPAP;
 - e) la politica di remunerazione si applica all'EPAP e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

Politica di remunerazione

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo.
2. I fondi pensione sono responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) 2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.
4. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione, i fondi rispettano i seguenti principi:
 - a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, e la performance del fondo nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
 - b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
 - c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
 - d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
 - e) la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
 - f) la politica di remunerazione è riesaminata almeno ogni tre anni;
 - g) la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

- f) l'EPAP stabilisce i principi generali della politica di remunerazione, li riesamina e aggiorna almeno ogni tre anni ed è responsabile della loro attuazione;
- g) la remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono soggette ad una governance chiara, trasparente ed efficace.

Articolo 24
Disposizioni generali

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di dotarsi delle funzioni fondamentali seguenti: una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove applicabile, una funzione attuariale. Gli EPAP consentono ai titolari di funzioni fondamentali di svolgere efficacemente le proprie mansioni in modo obiettivo, equo e indipendente.
2. Gli EPAP possono autorizzare una singola persona o unità organizzativa a svolgere più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di audit interno di cui all'articolo 26, che è indipendente dalle altre funzioni fondamentali.
3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Gli Stati membri possono, tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP, autorizzare gli EPAP a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché gli EPAP illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono eventuali i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.
4. I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, che stabilisce quali azioni intraprendere.
5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica all'autorità competente

Art. 5-bis.
Funzioni fondamentali

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.
2. I fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.
3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-*quater*, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione o al direttore generale secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere.
5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:
 - a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha

dell'EPAP se l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:

a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che l'EPAP non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari, o

b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolgono la funzione fondamentale hanno notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili all'EPAP e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'hanno comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP.

6. Gli Stati membri garantiscono la tutela giuridica delle persone che informano l'autorità competente a norma del paragrafo 5.

rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari;

b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce.

7. I fondi pensione adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni.

8. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilità civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione.

Articolo 25 **Gestione del rischio**

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione è strutturata in modo tale da agevolare il funzionamento di un sistema di gestione dei rischi per il quale gli

Art. 5-ter. **Gestione dei rischi.**

1. I fondi pensione si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di un sistema efficace di gestione dei rischi. Tale funzione opera in modo che il fondo disponga di un efficace sistema di gestione dei rischi, perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo.

2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei



EPAP adottano le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo amministrativo, gestionale o di vigilanza dell'EPAP i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali gli EPAP e gli schemi pensionistici da loro gestiti sono o potrebbero essere esposti, nonché le relative interdipendenze.

Il sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'EPAP.

2. Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'EPAP, alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono state esternalizzati loro compiti o attività almeno nei seguenti settori, ove applicabile:

- a) sottoscrizione e costituzione di riserve;
- b) gestione delle attività e delle passività;
- c) investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- e) gestione dei rischi operativi;
- f) assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio;
- g) rischi ambientali, sociali, e di governance connessi al portafoglio di investimenti e la relativa gestione.

3. Se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari.

Articolo 26
Funzione di audit interno

Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna

processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente al direttore generale i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

3. Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali.

4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:

- a) gestione delle attività e delle passività;
- b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- d) gestione dei rischi operativi;
- e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
- f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.

6. Il fondo pensione istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

Art. 5-quater.
Funzione di revisione interna

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla

nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione di audit interno efficace. La funzione di audit interno include una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance, comprese, ove applicabile, le attività esternalizzate.

dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

Articolo 27
Funzione attuariale

1. Qualora l'EPAP stesso copra i rischi biometrici o garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, gli Stati membri impongono agli EPAP di prevedere una funzione attuariale efficace che:

- a) coordini e supervisioni il calcolo delle riserve tecniche;
- b) valuti l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
- c) valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- d) raffronti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati tratti dall'esperienza;
- e) informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- f) esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'EPAP disponga di tale politica;
- g) esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'EPAP disponga di tali accordi; e
- h) contribuisca all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

Art. 5-quinquies.
Funzione attuariale

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:

- a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
 - b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
 - c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
 - d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
 - e) attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
 - f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
 - g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
 - h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.
2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.

2. Gli Stati membri impongono agli EPAP di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna all'EPAP, responsabile della funzione attuariale.

Articolo 28
Valutazione interna del rischio

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura alla portata e alla complessità delle loro attività, di effettuare e documentare la loro valutazione interna del rischio.

Tale valutazione dei rischi è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'EPAP o degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP. In presenza di una variazione significativa del profilo di rischio di uno schema pensionistico specifico, la valutazione interna del rischio può essere limitata a tale schema pensionistico.

2. Gli Stati membri garantiscono che la valutazione interna del rischio di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna dell'EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP, comprenda quanto segue:

- a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali dell'EPAP;
- b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
- c) una descrizione del modo in cui l'EPAP previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora l'EPAP esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice conformemente all'articolo 24, paragrafo 3;
- d) una valutazione del fabbisogno finanziario globale dell'EPAP, ivi inclusa una descrizione del piano di risanamento ove applicabile;

Art.5-nonies.
Valutazione interna del rischio

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione.

2. La valutazione interna del rischio comprende:

- a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;
- b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
- c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;
- d) una valutazione, per i fondi pensione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, degli impegni finanziari esistenti, ivi inclusa una descrizione del piano di riequilibrio;
- e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;
- f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;
- g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
- h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto, ove applicabile, di:

i) meccanismi di indicizzazione;

ii) meccanismi di riduzione delle prestazioni, tra cui in quale misura possono essere ridotte le prestazioni pensionistiche maturate, a quali condizioni e da chi;

f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE o la copertura da parte di uno schema di tutela delle pensioni, a favore dell'EPAP o degli aderenti e dei beneficiari;

g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;

h) nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ambientali, sociali e di governance, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli EPAP dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità dell'EPAP di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.

4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche dell'EPAP.

Articolo 29

3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione si dotano di metodologie e strumenti appropriati per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.

4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.

Articolo 17-bis

Conti e relazioni annuali

Gli Stati membri stabiliscono che tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio redigano e rendano pubblici conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP e includono un'informativa sulle partecipazioni significative in investimenti. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Bilanci e rendiconti

1. I fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti.
2. Le società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti.
3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi.
4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati.
5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 è dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.
6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, comma 1, e 2621-*ter* del codice civile.

Articolo 30

Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica

Articolo 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo

delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il documento è reso pubblicamente disponibile.

societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

Articolo 31
Esternalizzazione

1. Gli Stati membri possono consentire o richiedere agli EPAP registrati o autorizzati nei loro territori di affidare qualsiasi attività, comprese le funzioni fondamentali e la gestione di tali EPAP, in tutto o in parte, a fornitori di servizi che operano per conto dei suddetti EPAP.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP continuino a essere pienamente responsabili del rispetto degli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività.
3. L'esternalizzazione di funzioni fondamentali o di altre attività non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:
 - a) un pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'EPAP interessato;
 - b) l'incremento indebito del rischio operativo;
 - c) un pregiudizio alla capacità delle autorità competenti di controllare che l'EPAP adempia ai propri obblighi;
 - d) la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.
4. Gli EPAP garantiscono il corretto funzionamento delle attività esternalizzate tramite la procedura di selezione di un fornitore di servizi e il monitoraggio costante delle attività di tale fornitore di servizi.
5. Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP che esternalizzano funzioni fondamentali, la gestione di tali EPAP, o altre attività

Art. 5-septies.
Esternalizzazione

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
 - a) arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;
 - b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
 - c) compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
 - d) compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.
3. A tal fine i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attività fornite.
4. I fondi pensione di cui al comma 1 informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa.
5. La COVIP può richiedere in qualunque momento al fondo pensione e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attività esternalizzate.
6. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività

disciplinate dalla presente direttiva stipulino un accordo scritto con il fornitore di servizi. Tale accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri dell'EPAP e del fornitore di servizi.

6. Gli Stati membri assicurano che l'EPAP informi tempestivamente le autorità competenti dell'esternalizzazione delle attività disciplinate dalla presente direttiva. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione degli EPAP, le autorità competenti ne ricevono notifica prima che l'accordo relativo a qualunque esternalizzazione entri in vigore. Gli Stati membri assicurano altresì che gli EPAP notifichino alle autorità competenti qualunque importante sviluppo successivo riguardante altre attività esternalizzate.

7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano del potere a richiedere in qualunque momento agli EPAP e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni fondamentali o alle altre attività esternalizzate.

esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

Articolo 32
Gestione degli investimenti

Gli Stati membri non limitano il potere degli EPAP di nominare, per la gestione del portafoglio d'investimento, gestori degli investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati all'esercizio di tale attività a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE, nonché le entità autorizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva.

Articolo 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *h*), gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto

| | |
|--|--|
| | <p>legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, ehe operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi;</p> <p>c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi;</p> <p>c-bis) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) e m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);</p> <p>e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 33 Nomina di un depositario</p> <p>1. Nel caso di uno schema pensionistico nel quale gli aderenti e beneficiari assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può imporre all'EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza di cui agli articoli 34 e 35. Lo Stato membro ospitante può imporre a tali EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e i compiti di vigilanza conformemente agli articoli 34 e 35 nello svolgimento di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 7 Depositario</p> <p>1. Le risorse dei fondi affidate in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati o custoditi presso un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi</p> |

11. purché la nomina di un depositario sia richiesta dalla rispettiva legislazione nazionale.

2. Per gli schemi pensionistici nei quali gli aderenti e beneficiari non assumono interamente il rischio di investimento, lo Stato membro di origine può richiedere all'EPAP di nominare uno o più depositari per la custodia delle attività e gli obblighi di sorveglianza di cui agli articoli 34 e 35.

3. Gli Stati membri non limitano la facoltà degli EPAP di nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro e debitamente autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE, ovvero accettato come depositario ai fini della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE.

4. Gli Stati membri predispongono le necessarie misure per consentire alle autorità competenti, in conformità al loro diritto nazionale, di essere nelle condizioni di vietare, ai sensi dell'articolo 48, la libera disponibilità delle attività detenute da un depositario o un custode stabilito nel loro territorio su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP.

5. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pertinenti.

6. Nello svolgimento dei compiti stabiliti agli articoli 34 e 35, l'EPAP e il depositario agiscono in modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico.

7. Un depositario non svolge attività in relazione all'EPAP che possano creare conflitti di interesse tra l'EPAP, gli aderenti e i beneficiari dello schema e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati

di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.

3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

3-sexies. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni.

3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

3-octies. Il depositario non svolge attività in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonché all'organo amministrativo del fondo pensione.

3-nonies. Il depositario è responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari e liquidità da parte del terzo

agli aderenti e ai beneficiari dello schema nonché all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP.

8. Se non viene nominato un depositario, gli EPAP stabiliscono modalità per evitare e risolvere eventuali conflitti di interesse nell'ambito dei compiti altrimenti svolti dai depositari e dai gestori degli attivi.

al quale è stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario.

Articolo 34

Custodia delle attività e responsabilità del depositario

1. Se le attività di un EPAP relative a uno schema pensionistico costituite da strumenti finanziari che possono essere custoditi sono affidate al depositario per la custodia, quest'ultimo custodisce tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario.

A tal fine, il depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario, in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, siano registrati nei libri contabili in conti separati aperti a nome dell'EPAP, in modo che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'EPAP o agli aderenti e beneficiari dello schema pensionistico in qualsiasi momento.

2. Se le attività di un EPAP relative a uno schema pensionistico sono costituite da attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il depositario verifica che l'EPAP ne abbia la proprietà e conserva un registro relativo a tali attivi. La verifica è condotta in base a informazioni o documenti forniti dall'EPAP e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario mantiene aggiornato il suo registro.

3. Gli Stati membri garantiscono che il depositario sia responsabile nei confronti dell'EPAP e degli aderenti e beneficiari di ogni

Articolo 7 Depositario

2. Il soggetto nominato quale depositario:

a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;

b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;

c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari il depositario verifica la proprietà da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;

d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;

e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;

f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;

g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di

perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi.

4. Gli Stati membri garantiscono che la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 3 non sia intaccata dall'aver affidato a un terzo la totalità o una parte delle attività che ha in custodia.

5. Se non è nominato nessun depositario per la custodia delle attività, gli EPAP devono come minimo:

- a) garantire che gli strumenti finanziari siano trattati con la dovuta cura e tutela;
- b) tenere registri che permettano all'EPAP di identificare tutte le attività in qualsiasi momento e senza indugio;
- c) adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse in relazione alla custodia delle attività;
- d) informare le autorità competenti, su richiesta, circa le modalità di tenuta delle attività.

attuazione, per gli OICVM.

Articolo 35
Obblighi di sorveglianza

1. In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il depositario nominato per gli obblighi di sorveglianza:

- a) esegue le istruzioni dell'EPAP, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale o al regolamento dell'EPAP;
- b) accerta che nelle operazioni che coinvolgono le attività dell'EPAP relative a uno schema pensionistico il controvalore sia rimesso all'EPAP nei termini d'uso; e
- c) accerta che i redditi prodotti dalle attività ricevano una

Articolo 7
Depositario

2. Il soggetto nominato quale depositario:

- d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;
- e) accerta che nelle operazioni che coinvolgono le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;
- f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme



| | |
|---|--|
| <p>destinazione conforme alle regole dell'EPAP.</p> <p>2. Nonostante il paragrafo 1, lo Stato membro di origine dell'EPAP può imporre al depositario di assolvere altri obblighi di sorveglianza.</p> <p>3. Se non è nominato nessun depositario per gli obblighi di sorveglianza, l'EPAP attua procedure volte a garantire che i compiti, altrimenti oggetto di sorveglianza da parte dei depositari, siano debitamente assolti in seno all'EPAP.</p> | <p>alle regole del fondo pensione; g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICVM.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 36</i> Principi</p> <p>1. Tenendo conto della natura dello schema pensionistico, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio forniscano:</p> <p>a) ai potenziali aderenti almeno le informazioni previste dall'articolo 41;</p> <p>b) agli aderenti almeno le informazioni previste dagli articoli da 37 a 40, 42 e 44; nonché</p> <p>c) ai beneficiari almeno le informazioni previste dagli articoli 37, 43 e 44.</p> <p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1:</p> <p>a) sono aggiornate regolarmente;</p> <p>b) sono formulate con chiarezza, utilizzando un linguaggio chiaro, comprensibile e succinto ed evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;</p> <p>c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;</p> <p>d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura;</p> <p>e) sono disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica allo</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art. 13-septies.</i> Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari</p> <p>1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:</p> <p>a) sono accurate ed aggiornate;</p> <p>b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;</p> <p>c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;</p> <p>d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura;</p> <p>e) sono redatte in lingua italiana;</p> <p>f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>schema pensionistico interessato; e</p> <p>f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta.</p> <p>3. Gli Stati membri possono adottare o mantenere di ulteriori disposizioni in materia di informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari.</p> | |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 37</i></p> <p style="text-align: center;">Informazioni generali sullo schema pensionistico</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, affinché gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni del rispettivo schema pensionistico gestito dall'EPAP, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) il nome dell'EPAP, lo Stato membro in cui l'EPAP è registrato o autorizzato e il nome dell'autorità competente;</p> <p>b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico;</p> <p>c) le informazioni sul profilo di investimento;</p> <p>d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;</p> <p>e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia nell'ambito dello schema pensionistico, una dichiarazione a tal fine;</p> <p>f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;</p> <p>g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o tutti gli anni di</p> | <p style="text-align: center;"><i>Art. 13-bis.</i></p> <p style="text-align: center;">Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare</p> <p>1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;</p> <p>b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;</p> <p>c) le informazioni sul profilo di investimento;</p> <p>d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;</p> <p>e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;</p> <p>f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;</p> <p>g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;</p> <p>h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;</p> <p>i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;</p> <p>j) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.</p> <p>2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un'opzione con</p> |



attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni;

h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per gli schemi che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;

i) le opzioni per la riscossione del reddito da pensione a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;

j) qualora un aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, ulteriori informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.

2. Per gli schemi pensionistici che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se del caso, dell'opzione di investimento di default e, della regola dello schema pensionistico in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.

3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole dello schema pensionistico. Inoltre, gli EPAP mettono a loro disposizione una spiegazione circa l'impatto sugli aderenti e sui beneficiari delle modifiche significative alle riserve tecniche.

4. Gli EPAP rendono disponibili le informazioni generali relative allo schema pensionistico stabilite nel presente articolo.

Articolo 38
Disposizioni generali

1. Gli Stati membri prescrivono che gli EPAP redigano un documento conciso contenente le informazioni chiave per ciascun aderente; tenendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e le pertinenti norme nazionali di diritto della sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario

diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.

3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.

Art. 13-bis.
Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare

1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:

a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;

b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;



(«prospetto delle prestazioni pensionistiche»). Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche».

2. La data esatta cui si riferiscono le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche è indicata in modo ben chiaro e visibile.

3. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche siano accurate, aggiornate e messe a disposizione di ciascun aderente gratuitamente mediante qualsiasi mezzo elettronico, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta, almeno con cadenza annuale. In aggiunta alle informazioni fornite attraverso mezzi elettronici, una copia cartacea è fornita agli aderenti che ne facciano richiesta.

4. Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche rispetto all'anno precedente è chiaramente indicato.

5. Gli Stati membri stabiliscono norme volte a determinare le ipotesi delle proiezioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d). Tali norme sono applicate dagli EPAP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell'investimento, il tasso d'inflazione annuo e l'andamento delle retribuzioni future.

c) le informazioni sul profilo di investimento;

d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;

e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;

f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;

g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;

h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;

i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;

j) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.

2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.

3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.

Articolo 39

Prospetto delle prestazioni pensionistiche

1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:

a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una chiara indicazione della data di pensionamento prescritta dalla legge, dell'età di pensionamento stabilita dallo schema pensionistico o

Art. 13-quater.

Informazioni periodiche agli aderenti

1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione "Prospetto delle prestazioni pensionistiche".

2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli

stimata dall'EPAP, o della data di pensionamento fissata dall'aderente;

b) il nome dell'EPAP, l'indirizzo di contatto e l'identificazione dello schema pensionistico dell'aderente;

c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dallo schema pensionistico e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;

d) le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento specificata alla lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;

e) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;

f) le informazioni sui contributi versati allo schema pensionistico dall'impresa promotrice e dall'aderente, almeno nel corso degli ultimi dodici mesi, tenendo conto della natura specifica dello schema pensionistico;

g) una suddivisione dei costi dedotti dall'EPAP almeno nel corso degli ultimi dodici mesi;

h) le informazioni relative al livello di finanziamento dello schema pensionistico nel suo complesso.

2. Conformemente all'articolo 60, gli Stati membri si scambiano le migliori prassi per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto delle prestazioni pensionistiche.

aderenti:

a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;

b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente;

c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;

d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;

e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;

f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;

g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;

h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.

3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.

4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:

a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;

b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;

c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;

d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.

| | |
|--|---|
| | <p>6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.</p> <p>7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 40 Informazioni aggiuntive</p> <p>1. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:</p> <p>a) ulteriori informazioni pratiche sulle opzioni per gli aderenti previste dallo schema pensionistico;</p> <p>b) le informazioni specificate agli articoli 29 e 30;</p> <p>c) se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite annue, in particolare in ordine al tasso della rendita, alla natura del prestatore e alla durata della rendita;</p> <p>d) informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Per gli schemi pensionistici in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il prospetto delle prestazioni pensionistiche indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.</p> | <p style="text-align: center;">Art.13-quater. Informazioni periodiche agli aderenti</p> <p>4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:</p> <p>a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;</p> <p>b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;</p> <p>c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;</p> <p>d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.</p> <p>6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.</p> <p>7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 41 Informazioni da fornire ai potenziali aderenti</p> <p>1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che non sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano informati, prima della loro adesione a tale schema pensionistico, circa:</p> <p>a) le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento;</p> | <p style="text-align: center;">Art.13-ter. Informazioni ai potenziali aderenti</p> <p>1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:</p> <p>a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;</p> <p>b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;</p> <p>c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;</p> |



b) le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione;

c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento; e

d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

2. Se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, i potenziali aderenti ricevono le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi allo schema pensionistico concernenti almeno cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività dello schema se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.

3. Gli Stati membri impongono agli EPAP di provvedere affinché i potenziali aderenti che sono automaticamente iscritti a uno schema pensionistico siano tempestivamente informati dopo la loro iscrizione, circa:

a) le pertinenti opzioni a loro disposizione comprese le opzioni di investimento;

b) le pertinenti caratteristiche dello schema pensionistico compresi i tipi di prestazione;

c) le informazioni sul se e sul come i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario sono integrati nella strategia di investimento; e

d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

Articolo 42

Informazioni da fornire agli aderenti durante la fase di prepensionamento

In aggiunta al prospetto delle prestazioni pensionistiche, gli EPAP forniscono ad ogni aderente, a tempo debito prima dell'età di pensionamento quale prevista all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a),

d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.

Art. 13-quinquies

Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento

1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-*quater* ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

o su richiesta dell'aderente, le informazioni circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica disponibili per la riscossione del reddito da pensione.

Articolo 43

Informazioni da fornire ai beneficiari durante la fase di erogazione

1. Gli Stati membri prescrivono agli EPAP di fornire periodicamente ai beneficiari informazioni sulle prestazioni dovute e sulle opzioni per la loro erogazione.
2. Gli EPAP informano, senza indugio, i beneficiari una volta che sia stata adottata una decisione finale che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.
3. Nei casi in cui i beneficiari assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari ricevano periodicamente informazioni adeguate.

Articolo 44

Informazioni aggiuntive da fornire agli aderenti e ai beneficiari su richiesta

Su richiesta di un aderente, di un beneficiario o dei loro rappresentanti, l'EPAP fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) i conti e le relazioni annuali di cui all'articolo 29 o, se un EPAP è responsabile di più di uno schema pensionistico, i conti e la relazione relativi al loro schema pensionistico specifico;
- b) il documento illustrante i principi della politica d'investimento di cui all'articolo 30;

Art. 13-sexies

Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite

1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione.
2. I beneficiari sono informati, senza indugio, i beneficiari una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.
3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.

Articolo 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo

| | |
|--|---|
| <p>c) ogni ulteriore informazione circa le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d).</p> | <p>tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 13-quater</i> Informazioni periodiche agli aderenti</p> <p>4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:</p> <p>c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;</p> <p>7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 45</i> Obiettivo principale della vigilanza prudenziale</p> <p>1. L'obiettivo principale della vigilanza prudenziale è tutelare i diritti degli aderenti e dei beneficiari nonché garantire la stabilità e la solidità degli EPAP.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari e possiedano le competenze, le capacità e il mandato pertinenti per conseguire l'obiettivo principale della vigilanza di cui al paragrafo 1.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari</p> <p>1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.</p> <p>2. La COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e, la sana e prudente gestione e la loro solidità. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 46</i> Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP siano soggetti a</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i> Compiti della COVIP</p> <p>1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi</p> |



vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda, se del caso:

- a) le condizioni per l'esercizio dell'attività;
- b) le riserve tecniche;
- c) il finanziamento delle riserve tecniche;
- d) i fondi propri obbligatori;
- e) il margine di solvibilità disponibile;
- f) il margine di solvibilità richiesto;
- g) le regole relative agli investimenti;
- h) la gestione degli investimenti;
- i) il sistema di governance; e
- j) le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari.

comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emaneazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari;

a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, incluse le funzioni fondamentali nonché relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai

provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-*quater*, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché

ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospenso; garantisce, altresì, che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *c-bis*), nonché gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospenso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospenso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospenso; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti,

agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità;

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare;

m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre l'invio sistematico:

a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2;

b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali;

b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere;

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:

a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;

b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;

c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire tali rischi.

5-ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.

5-quater. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche complementari

| | |
|---|---|
| | <p>di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.</p> <p>6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.</p> <p>7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.</p> <p>7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 47 Principi generali di vigilanza prudenziale</p> <p>1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono responsabili della vigilanza prudenziale sugli EPAP.</p> <p>2. Gli Stati membri si accertano che la vigilanza sia esercitata con un metodo prospettico e basato sul rischio.</p> <p>3. La vigilanza degli EPAP comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e di ispezioni in loco.</p> <p>4. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro azioni sulla stabilità dei sistemi finanziari nell'Unione, soprattutto in situazioni di emergenza.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 19 Compiti della COVIP</p> <p>2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare. In tale ambito:</p> <p>f) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>ritenga necessari;</p> <p>6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 48</i></p> <p style="text-align: center;">Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti</p> <p>1. Le autorità competenti impongono ad ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio di dotarsi di valide procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno adeguati.</p> <p>2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano applicare sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.</p> <p>3. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative a norma della presente direttiva in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.</p> <p>4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 7-bis</i></p> <p style="text-align: center;">Mezzi patrimoniali</p> <p>3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i></p> <p style="text-align: center;">Compiti della COVIP</p> <p>2. h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19-quater</i></p> <p style="text-align: center;">Sanzioni amministrative</p> <p>1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è</p> |

ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima.

5. Ogni decisione di vietare o di limitare le attività dell'EPAP è fondata su motivazioni dettagliate ed è comunicata all'EPAP interessato. Tale decisione è comunicata anche all'EIOPA, che la notifica a tutte le autorità competenti nel caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 11.

6. Le autorità competenti possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'EPAP qualora, in particolare:

a) l'EPAP non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche;

b) l'EPAP non detenga i fondi propri obbligatori.

7. Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli.

8. Le autorità competenti possono vietare a un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi:

a) se l'EPAP non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema;

b) se sono venute meno le condizioni di esercizio;

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che, in relazione alle rispettive competenze:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-sexies 4, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, la COVIP può

c) se l'EPAP manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile;

d) in caso di attività transfrontaliera, se l'EPAP non rispetta le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del lavoro dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali.

9. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un EPAP in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce.

Articolo 19-quinquies **Procedura sanzionatoria**

1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili.

4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne dà menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore

| | |
|--|--|
| | <p>della violazione.</p> <p>5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione può essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora: a) la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile; b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso.</p> <p>6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati è effettuata quando queste sono venute meno.</p> <p>v. <i>Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Articolo 133, Materie di giurisdizione esclusiva</i> – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla [...] Commissione vigilanza fondi pensione [...].</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 49</i></p> <p style="text-align: center;">Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per riesaminare le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli EPAP per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva, tenendo conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.</p> <p>Il riesame tiene conto delle circostanze in cui gli EPAP operano e, ove opportuno, delle parti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Il riesame comprende:</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i></p> <p style="text-align: center;">Compiti della COVIP</p> <p><i>5-bis.</i> Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:</p> <p>a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;</p> <p>b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;</p> |



a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance;

b) una valutazione dei rischi cui l'EPAP è esposto;

c) una valutazione della capacità dell'EPAP di valutare e gestire tali rischi.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di strumenti di monitoraggio, incluse le prove di stress, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un EPAP e di monitorare come vi sia posto rimedio.

3. Le autorità competenti dispongono dei poteri necessari per richiedere agli EPAP di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.

4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza minima e l'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 alla luce della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP interessato.

c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire tali rischi.

5-ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.

5-quater. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

Articolo 50

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, le autorità competenti dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a:

a) richiedere all'EPAP, all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, ovvero alle persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni chiave, di fornire in qualsiasi momento informazioni su tutte le questioni relative all'attività dell'ente o di trasmettere tutti i relativi documenti;

b) vigilare sui rapporti tra l'EPAP ed altre società o tra EPAP quando essi esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività a tali società o a altri EPAP e su ogni ulteriore

Articolo 19

Compiti della COVIP

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare. In tale ambito:

f) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale,

riesternalizzazione, che influiscano sulla situazione finanziaria dell'EPAP o che siano comunque rilevanti ai fini di una vigilanza efficace;

c) ottenere i seguenti documenti: la propria valutazione del rischio, il documento illustrante i principi della politica d'investimento, i conti e le relazioni annuali e tutti gli altri documenti necessari ai fini della vigilanza;

d) stabilire quali documenti sono necessari ai fini della vigilanza, tra cui:

- i) relazioni interne intermedie;
- ii) valutazioni attuariali e ipotesi dettagliate;
- iii) studi attività-passività;
- iv) prove della coerenza con i principi della politica d'investimento;
- v) prove del versamento dei contributi secondo quanto previsto;
- vi) relazioni da parte delle persone responsabili della revisione contabile dei conti annuali di cui all'articolo 29;

e) svolgere ispezioni in loco presso la sede dell'EPAP e, se del caso, sulle attività esternalizzate e su tutte quelle oggetto di ulteriore riesternalizzazione per verificare che le attività siano svolte conformemente alle norme di vigilanza;

f) chiedere all'EPAP in qualsiasi momento informazioni circa le attività esternalizzate e tutte le attività oggetto di ulteriore riesternalizzazione.

Articolo 51

contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e coloro che svolgono funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre l'invio sistematico:

- a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2;
- b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi controllo delle forme pensionistiche complementari.

**Articolo 5-septies
Esternalizzazione**

6. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

Articolo 18

Trasparenza e responsabilità

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti svolgano i compiti stabiliti nella presente direttiva in modo trasparente, indipendente e responsabile, assicurando il dovuto rispetto della tutela delle informazioni riservate.
2. Gli Stati membri garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni:
 - a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti generali in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali, nonché informazioni in merito alla scelta degli Stati membri di applicare la presente direttiva a norma degli articoli 4 e 5;
 - b) informazioni circa la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 49;
 - c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'applicazione del quadro prudenziale;
 - d) l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale e informazioni sulle principali funzioni e attività delle autorità competenti;
 - e) le norme in materia di sanzioni amministrative e sulle altre misure applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
3. Gli Stati membri garantiscono di porre in essere e applicare procedure trasparenti per quanto riguarda la nomina e la revoca dei componenti degli organi di governo e di gestione delle loro autorità competenti.

Articolo 52

Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari

3. L'organo di vertice della COVIP è composto da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

Articolo 15-quater

Segreto professionale

1. Gli Stati membri prevedono disposizioni per imporre a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori e agli esperti incaricati da tali autorità, l'obbligo di rispettare il segreto professionale. Fatti salvi i casi di rilievo penale, tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità le informazioni riservate ricevute in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che i singoli EPAP non possano essere individuati.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui uno schema pensionistico è oggetto di liquidazione, gli Stati membri possono permettere che le informazioni riservate siano comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

Articolo 53

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. La COVIP può utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonché per le seguenti finalità:

- a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;
- b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.

1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate.

1-novies. La COVIP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.

Articolo 15-quater

Utilizzo delle informazioni riservate

Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva se ne servano soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per i seguenti scopi:

- a) controllare che gli EPAP soddisfino le condizioni per intraprendere le attività di ente pensionistico aziendale o professionale prima dell'avvio delle loro attività;
- b) facilitare il monitoraggio delle attività degli EPAP, in particolare il monitoraggio delle riserve tecniche, della solvibilità, del sistema di governance e delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari;
- c) imporre misure correttive, ivi comprese le sanzioni amministrative;
- d) se consentito dal diritto nazionale, pubblicare gli indicatori chiave di performance per tutti i singoli EPAP, che possono essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni finanziarie concernenti la propria pensione;
- e) nell'ambito dei ricorsi contro una decisione delle autorità competenti adottata ai sensi delle disposizioni di recepimento della presente direttiva;
- f) nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle disposizioni di recepimento della presente direttiva.

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. La COVIP può utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonché per le seguenti finalità:

- a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;
- b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.

Articolo 54

Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

Gli articoli 52 e 53 lasciano impregiudicati il diritto d'inchiesta conferito al Parlamento europeo dall'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 55

Scambio di informazioni tra autorità

1. Gli articoli 52 e 53 non ostano ad alcuna delle seguenti attività:
- a) lo scambio di informazioni tra autorità competenti di uno stesso Stato membro nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
 - b) lo scambio di informazioni tra autorità competenti di diversi Stati membri nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
 - c) lo scambio di informazioni, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità competenti e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:
 - i) le autorità investite della funzione di vigilanza sulle entità del settore finanziario e su altre organizzazioni finanziarie, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
 - ii) le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;
 - iii) gli organismi che intervengono nella liquidazione di uno schema pensionistico e in altre procedure analoghe;
 - iv) gli organismi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;
 - v) le persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;
 - d) la trasmissione, agli organismi incaricati di amministrare la liquidazione di uno schema pensionistico, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.
2. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui al paragrafo 1 sono soggette alle norme sul segreto professionale di cui all'articolo 52.
3. Gli articoli 52 e 53 non ostano a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:
- a) le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione degli schemi pensionistici e in

Articolo 15-quater

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

1-quinques. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sui depositari di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

| | |
|---|---|
| <p>altre procedure analoghe;</p> <p>b) le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;</p> <p>c) gli attuari indipendenti dagli EPAP, che esercitano una funzione di controllo su di essi, nonché gli organismi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.</p> | |
| <p style="text-align: center;"><i>Articolo 56</i></p> <p style="text-align: center;">Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico</p> <p>1. Gli articoli 52 e 53 non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni alle seguenti entità ai fini dell'esercizio delle loro rispettive funzioni:</p> <p>a) banche centrali e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;</p> <p>b) altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi di pagamento, se opportuno;</p> <p>c) il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'EIOPA, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. Gli articoli da 55 a 58 non ostano a che le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 53.</p> <p>3. Le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono</p> | <p style="text-align: center;"><i>Articolo 15-quater</i></p> <p style="text-align: center;">Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità</p> <p><i>1-sexies.</i> Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p><i>1-septies.</i> Ai fini indicati al comma <i>1-sexies</i>, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.</p> <p><i>1-octies.</i> La COVIP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:</p> <p>a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;</p> <p>b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.</p> |

soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti nella presente direttiva.

2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5.

Articolo 57

Comunicazione di informazioni alle amministrazioni pubbliche responsabili della normativa finanziaria

1. L'articolo 52, paragrafo 1, l'articolo 53 e l'articolo 58, paragrafo 1, non ostano a che gli Stati membri autorizzino la comunicazione di informazioni confidenziali tra autorità competenti e ad altri uffici delle loro amministrazioni centrali responsabili dell'applicazione della normativa di vigilanza sugli EPAP, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle imprese di assicurazione, oppure agli ispettori incaricati da tali uffici.

Tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di controllo prudenziale, prevenzione e risoluzione delle crisi degli EPAP in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dispongono tuttavia che le informazioni ricevute in base all'articolo 55 e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità competenti da cui provengono le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.

Articolo 15-quater

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.



2. Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di informazioni riservate relative alla vigilanza prudenziale sugli EPAP a commissioni parlamentari di inchiesta o a corti dei conti nel loro Stato membro e ad altri organismi di indagine nel loro Stato membro, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le entità devono disporre, a norma del diritto nazionale, della competenza per indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili della vigilanza sugli EPAP o della normativa relativa a tale vigilanza;
- b) le informazioni devono essere strettamente necessarie per l'esercizio della competenza di cui alla lettera a);
- c) le persone che hanno accesso alle informazioni devono essere soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva;
- d) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, le stesse devono essere comunicate con l'esplicito consenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.

Articolo 58
Condizioni per lo scambio di informazioni

1. Per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 55, la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 56 e la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 57, gli Stati membri esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:
- a) lo scambio, la trasmissione e la comunicazione di informazioni sono diretti all'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza;
 - b) le informazioni ricevute sono soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 52;
 - c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità

Articolo 15-quater
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

- 2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;
 - b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;
 - c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonché dalle autorità e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i

competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.

2. L'articolo 53 non osta a che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi incaricati dell'individuazione e delle indagini relative alle violazioni del diritto societario applicabile alle imprese promotrici.

Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

a) le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione, indagine ed esame delle violazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a);

b) le informazioni ricevute devono essere soggette all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 52;

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni non sono comunicate senza l'esplicito consenso dell'autorità competente da cui provengono e, in tal caso, unicamente ai fini da essa autorizzati.

3. Se in uno Stato membro le autorità o gli organismi di cui al paragrafo 2, primo comma, esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine delle violazioni ricorrendo a persone incaricate a tale scopo in base alla loro competenza specifica e non appartenenti al settore pubblico, si applica la possibilità di scambio delle informazioni prevista all'articolo 57, paragrafo 2.

fini per cui il consenso è stato accordato.

Articolo 59

Disposizioni nazionali prudenziali

1. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali relative al settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dalla legislazione nazionale in materia di diritto della sicurezza sociale e

Articolo 15-ter

Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere

di diritto del lavoro concernente l'organizzazione dei sistemi pensionistici di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.

rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro e alle regole in tema di informativa ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorse sei settimane dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.

Articolo 19

Compiti della COVIP

1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.

Articolo 60

Cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EIOPA

1. Gli Stati membri assicurano, nel modo opportuno, l'applicazione uniforme della direttiva attraverso scambi regolari di informazioni e di esperienze con l'intento di sviluppare le migliori prassi nel settore e una cooperazione più intensa con il coinvolgimento, ove applicabile, delle parti sociali, ed in tal modo evitare distorsioni della concorrenza e creare le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole.

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli EPAP.

3. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010 e forniscono quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei

Articolo 15-quater

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.

Articolo 19

Compiti della COVIP

1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.



suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1094/2010, conformemente all'articolo 35 di tale regolamento.

4. Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'EIOPA delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva. La Commissione, l'EIOPA e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

Articolo 61
Trattamento dei dati personali

Quanto al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva, gli EPAP e le autorità competenti eseguono i loro compiti ai fini della presente direttiva conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Quanto al trattamento dei dati personali da parte dell'EIOPA nell'ambito della presente direttiva, l'Autorità applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5-bis
Funzioni fondamentali

6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del soggetto che ha effettuato la comunicazione. L'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce.



RELAZIONE TECNICA

(Art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)

Schema di decreto legislativo recante attuazione recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (IORP II).

Il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, è autorizzato a recepire la direttiva 2016/2341/UE ai sensi di quanto previsto dalla Legge 25 ottobre 2017, n. 163, (legge di delegazione europea 2016-2017), in particolare dall'articolo 1, commi 1 e 2, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo è stato redatto in base ai criteri generali di delega previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Di seguito, sono illustrati contenuti e finalità delle singole disposizioni che apportano modifiche ed innovazioni al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private).

Descrizione dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP che già esercita, a legislazione vigente, la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e sui prodotti di natura pensionistica, continuerà a svolgere tale attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della COVIP avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dai soggetti vigilati a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

10.3 SET. 2018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/41/UE relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). La delega legislativa per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), pubblicata nella G.U. del 6 novembre 2017, n. 259.

L'intervento normativo mira a rafforzare il settore della previdenza complementare e un adeguato livello di protezione agli aderenti. Le finalità dello schema di decreto mirano inoltre a facilitare e regolare l'attività transfrontaliera delle forme pensionistiche; migliorare il sistema di *governance* e le funzioni fondamentali; incrementare la qualità delle informazioni destinate ai potenziali aderenti e ai pensionati; garantire che l'Autorità di vigilanza abbia gli strumenti necessari per svolgere i compiti ad essa istituzionalmente assegnati nell'ambito dell'attività di supervisione dei fondi pensione. Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è incentrata a semplificare, in generale, l'ambiente regolamentare e normativo e a tutelare tutte le forme di risparmio, ivi incluso quello previdenziale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Legge 28 dicembre 2005, n.262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari);

2. Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari);
3. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed innova i decreti legislativi n.252 del 5 dicembre 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'art. 117, della Costituzione, lo Stato ha legislazione concorrente in materia di previdenza complementare e integrativa.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relative alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali

Ai sensi dell'articolo 64 della direttiva, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 13 gennaio 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Le differenze possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative con valenza generalizzata all'interno dell'ordinamento nazionale. Le definizioni introdotte nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, segnatamente all'articolo 1 comma 2, tramite le lettere da *c-ter*) a *c-octies*) e lettere *c-undecies*), *c-duodecies*), *c-quaterdecies*) e *c-quinquiesdecies*) sono coerenti e rimandano a quelle di cui alla direttiva 2016/2341. Le definizioni di "rischio operativo", "Stato membro", "Stato membro di origine" e "Stato aderente allo Spazio economico europeo" sono inoltre coincidenti con quelle di cui al Titolo I- Capo I del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ove sono analogamente utilizzate al solo fine di individuare l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso presenti.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare il decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 2005 e n. 209 del 7 settembre 2005, n. 58 (Codice delle assicurazioni private).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'unica delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 è quella contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), pubblicata nella G.U. del 06 novembre 2017, n.259

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare da parte della COVIP.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti di valutazione di impatto, sia dalle Autorità di vigilanza italiane.

RELAZIONE AIR

Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 DICEMBRE 2016 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ E ALLA VIGILANZA DEGLI ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

Sintesi dell'AIR e principali conclusioni

L'emanazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (cosiddetta direttiva IORP II) ha modificato il quadro normativo europeo che disciplina gli enti pensionistici aziendali e professionali. La direttiva IORP II si muove in continuità con quanto già previsto dalla precedente direttiva IORP I, che integra in maniera sostanziale al fine di introdurre un moderno sistema di *governance* basato sul rischio anche per gli enti pensionistici aziendali e professionali, introducendo un più ampio dovere di informativa nei confronti di aderenti, potenziali tali e beneficiari delle forme pensionistiche, un insieme coordinato di disposizioni volte a rafforzare e facilitare l'attività transfrontaliera ed a regolare l'attività di vigilanza sulla base dei consolidati principi in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

Il contesto entro cui le norme di recepimento dovranno dispiegare i propri effetti è quello di un mercato della previdenza complementare sostanzialmente ben sviluppato, ma che si caratterizza per alcune peculiarità dovute ai passati intenti del legislatore che, con più interventi, ha cercato di privilegiare la più ampia coesistenza possibile tra operatori, anche di diversa natura, al fine di stimolare la competizione, accrescere la propensione al miglioramento dei risultati ed alla riduzione dei costi che, in combinato tra loro, comportano benefici sostanziali per gli aderenti in termini di future prestazioni cui avranno diritto nel momento in cui terminerà la fase di accumulazione e comincerà quella di erogazione. Nel recepire la direttiva (UE) 2016/2341 occorre realizzare quanto necessario per far cogliere agli operatori le opportunità derivanti dai maggiori spazi che potranno presentarsi per quanto riguarda l'ampliamento del mercato di riferimento tramite lo svolgimento di attività transfrontaliera, preservando un quadro regolamentare volto a consentire le medesime opportunità ad operatori tra loro comunque differenti per natura.

Attraverso il recepimento si intende perseguire un ulteriore sviluppo delle varie forme pensionistiche che potrà realizzarsi se e nella misura in cui sarà ampliato il mercato di riferimento. La direttiva, infatti, considerando l'accresciuta mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea e l'ulteriore incremento che potrebbe realizzarsi in futuro, facilita lo svolgimento dell'attività transfrontaliera e, inoltre, consente il trasferimento di tutte o parte

delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni nonché delle attività corrispondenti di uno schema pensionistico registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea ad un fondo ricevente analogamente registrato o autorizzato. In forza di tali disposizioni le forme di previdenza complementari vedranno incrementato il loro ambito operativo potenziale.

Alla luce delle considerazioni svolte nelle sezioni 3 e 4, il recepimento della direttiva IORP II viene quindi attuato tramite la conferma dell'attuale quadro normativo previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e la sua integrazione con le novità presenti nella direttiva IORP II in tema, principalmente, di sistema di governo societario, obblighi informativi a vantaggio degli aderenti e dei beneficiari, attività transfrontaliera e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza. L'intervento non comporta oneri per le PMI. Dal punto di vista sociale, l'intervento legislativo prevede una maggiore tutela dei cittadini iscritti e dei beneficiari delle prestazioni, che darà maggiore solidità al mercato e consentirà un ulteriore sviluppo del settore della previdenza complementare.

La valutazione delle opzioni di intervento si è concentrata sulle possibili modalità di recepimento tenendo in considerazione sia le peculiarità del sistema nazionale che, nel suo complesso, in termini di soggetti operanti, aderenti e risultati conseguiti, non appare necessitare di interventi di riforma quanto, piuttosto, di essere preservato e rafforzato, tutelando le sue specificità, tra cui l'elevato e differenziato numero di operatori presenti.

Nel recepire la direttiva (UE) 2016/2341, occorre realizzare quanto necessario per far cogliere agli operatori le opportunità derivanti dai maggiori spazi che potranno presentarsi per quanto riguarda l'ampliamento del mercato di riferimento tramite lo svolgimento di attività transfrontaliera, preservando un quadro regolamentare volto a consentire le medesime opportunità ad operatori tra loro comunque differenti per natura.

Obiettivi di carattere generale da perseguire tramite il recepimento sono l'incremento degli aderenti alle forme pensionistiche complementari, l'ampliamento della platea di operatori e la loro crescita dimensionale, sia in termini di patrimonio gestito sia per quanto riguarda il possibile svolgimento di attività transfrontaliera. Obiettivo specifico è invece quello di preservare l'attuale – contenuto - livello dei costi associati e derivanti dall'adesione alle forme pensionistiche complementari.

Il testo dell'intervento legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica, al fine di raccogliere commenti e osservazioni da parte di tutte le parti interessate. Parallelamente sono state anche avviate interlocuzioni con le principali associazioni di categoria dei settori e delle figure professionali interessati, al fine di raccogliere eventuali indicazioni dell'industria.

Il monitoraggio circa l'attuazione del provvedimento e le conseguenze che esso potrà produrre sugli assetti organizzativi dei destinatari sarà svolto dalla COVIP nell'ambito della sua attività: gli esiti potranno essere riscontrati nei dati e nelle risultanze di quanto l'Autorità riporta nella sua relazione annuale. La realizzazione dell'intervento normativo e le valutazioni che lo hanno determinato sono state svolte dall'ufficio competente in tematiche di natura

previdenziale della Direzione IV (Mercati Finanziari e Sistema bancario. Affari legali.) del Dipartimento del Tesoro.

Sezione 1 – Contesto e problemi da affrontare

Un mercato interno a livello di Unione europea degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) è un elemento fondamentale sia per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sia per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione. In tale contesto una regolamentazione e una supervisione adeguate sia a livello di Unione sia a livello nazionale risultano importanti per la prestazione di pensioni aziendali o professionali sicure in tutti gli Stati membri.

L'emanazione dalla Direttiva 2003/41/CE (cosiddetta direttiva IORP I) aveva rappresentato una prima tappa legislativa verso la costituzione di un mercato interno degli enti pensionistici aziendali e professionali su scala europea. Tale direttiva era stata recepita all'interno della legislazione italiana con l'emanazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, che ha modificato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

L'emanazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (cosiddetta direttiva IORP II) ha modificato il quadro normativo europeo che disciplina gli enti pensionistici. La direttiva IORP II si muove in continuità con quanto già previsto dalla precedente direttiva IORP I, che integra in maniera sostanziale al fine di introdurre un moderno sistema di *governance* basato sul rischio anche per gli enti pensionistici, introducendo un più ampio dovere di informativa nei confronti di aderenti, potenziali tali e beneficiari delle forme pensionistiche, un insieme coordinato di disposizioni volte a rafforzare e facilitare l'attività transfrontaliera ed a regolare l'attività di vigilanza sulla base dei consolidati principi in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento legislativo e le problematiche che esso si prefigge di risolvere consistono, essenzialmente, nelle medesime che hanno indotto la Commissione europea a sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo la proposta di direttiva, successivamente modificata in corso di negoziato e approvata dai due co-legislatori europei.

Nell'analisi di impatto redatta dai servizi della Commissione, di cui si acclude alla presente la sintesi redatta in italiano, sono descritte nel dettaglio le criticità e, nel contempo, le opportunità, che hanno indotto la Commissione a presentare la proposta di direttiva, le diverse possibili alternative in materia di nuova legislazione e le motivazioni che hanno indotto ad assumere la proposta in seguito oggetto di negoziato.

Le analisi e valutazioni della Commissione sono state svolte con riguardo all'Unione europea nel suo complesso e, pertanto, non sono presenti sezioni dedicate ai singoli Stati membri, le cui esperienze e situazioni sono citate su specifiche questioni e non in maniera sistematica.

Le problematiche più importanti che la Commissione ha individuato nella sua analisi possono essere ricondotte ai seguenti macro-aggregati:

- 1) esistenza di barriere prudenziali tali da rendere oneroso per i datori di lavoro aderire a un ente pensionistico aziendale o professionale di un altro Stato membro;
- 2) incremento del numero di lavoratori che aderiscono a schemi a contribuzione fissa e che spostano il rischio dalle forme pensionistiche e dai datori di lavoro ai lavoratori stessi;
- 3) la recente crisi economica e finanziaria ha dimostrato che è necessario migliorare gli attuali livelli minimi di tutela degli aderenti e dei beneficiari degli schemi;
- 4) gli aderenti alle forme pensionistiche complementari non sempre ricevono le informazioni essenziali in forma comprensibile, prassi che impedisce loro di adottare decisioni informate sul finanziamento della propria pensione complementare;
- 5) i poteri di vigilanza risultano essere talvolta insufficienti a garantire che le forme pensionistiche complementari rispettino i requisiti in materia di *governance* e di trasparenza.

L'attuale contesto nazionale può dirsi, almeno per quanto riguarda le tematiche di cui ai precedenti punti da 3) a 5), differente rispetto a quanto osservato in molti Stati membri. Rileva infatti considerare che se da un lato gli interventi sul quadro normativo di riferimento della previdenza complementare sono stati, nel corso dell'ultimo decennio, limitati a quanto necessario per apportarvi modifiche con finalità di coordinamento rispetto ad altre interventi legislativi o dovuti al recepimento di interventi di modifica e integrazione alla direttiva 2003/41/CE, dall'altro si è invece registrata un'ampia produzione di istruzioni di secondo livello della COVIP, volte a dare attuazione e ad integrare quanto previsto in norma primaria. Risultano già pertanto dettagliatamente regolamentati aspetti di primaria importanza quali, ad esempio, gli assetti organizzativi dei fondi pensione, i contenuti e le modalità di redazione dei bilanci, le comunicazioni agli iscritti. Da ultimo occorre evidenziare che i poteri ispettivi e repressivi della COVIP appaiono essere, allo stato attuale, già stringenti e gli interventi apportativi con l'esercizio del recepimento sono limitati a quanto necessario per adeguarli a quanto richiesto dalla direttiva.

In tale contesto, pertanto, alcune delle novità recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 non risultano estranee agli obblighi ed alle prassi delle forme pensionistiche nazionali, essendo già oggetto di regolamentazione o indirizzo da parte dell'Autorità di settore, in modo tale che, nell'effettuare la trasposizione della citata direttiva nell'ordinamento nazionale occorre fare assurgere a rango di norma primaria quanto, seppure con declinazione differente e non sempre del tutto coincidente, è previsto nelle istruzioni di secondo livello.

Si rende necessario procedere ad una modifica della disciplina italiana che, premesso quanto sopra brevemente descritto, permetta di recepire, nella maniera più appropriata e opportuna, nella legislazione nazionale la nuova direttiva (UE) 2016/2341, riconoscendo l'importanza di una corretta regolamentazione atta a favorire uno sviluppo ordinato e sicuro della previdenza complementare a livello nazionale, strumento essenziale per accompagnare il processo di invecchiamento della popolazione e per facilitare la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione, contribuendo alla creazione di un vero mercato unico del lavoro europeo.

Il contesto entro cui le norme di recepimento dovranno dispiegare i propri effetti è quello di un mercato della previdenza complementare sostanzialmente ben sviluppato, ma che si caratterizza per alcune peculiarità dovute ai passati intenti del legislatore che, con più interventi, precedenti al recepimento della direttiva 2003/41/CE (IORP I), ha cercato di privilegiare la più ampia coesistenza possibile tra operatori, anche di diversa natura, al fine di stimolare la competizione, accrescere la propensione al miglioramento dei risultati ed alla riduzione dei costi che, in combinato tra loro, comportano benefici sostanziali per gli aderenti in termini di future prestazioni cui avranno diritto nel momento in cui terminerà la fase di accumulazione e comincerà quella di erogazione.

Il sistema previdenziale italiano si fonda ad oggi su tre pilastri. Il primo pilastro è costituito dalla previdenza pubblica obbligatoria, finanziata dai contributi di lavoratori e datori di lavoro. Il secondo e il terzo pilastro sono invece rappresentati dalla previdenza complementare, di natura collettiva (secondo pilastro) o individuale (terzo pilastro), il cui confine risulta però, volutamente, per effetto delle scelte effettuate in passato, alquanto labile poiché, ad esempio, il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR) è consentito sia nei confronti di forme pensionistiche ad adesione collettiva sia individuale e, tra queste, anche verso operatori che operano offrendo contratti di assicurazione sulla vita stipulati con compagnie assicurative. Inoltre medesimo è il trattamento fiscale applicato in seguito all'adesione ad una forma pensionistica, indipendentemente da quale sia la sua particolare natura, alle forme pensionistiche.

Nello specifico, volendo rappresentare brevemente il mercato della previdenza complementare in Italia, appare innanzitutto necessario descrivere la composita natura degli attori in esso operanti che, sulla base degli ultimi dati rinvenibili nella relazione annuale della COVIP, è così composto¹:

- la previdenza complementare conta 415 forme pensionistiche per complessivi 7,586 milioni di iscritti, che rappresentano il 28,9 per cento del totale delle forze di lavoro. Il numero degli iscritti risulta in aumento del 6,1 per cento rispetto al 2016;
- delle 415 forme pensionistiche complementari operanti alla fine del 2017, 35 sono fondi pensione negoziali, 43 fondi pensione aperti, 77 piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) cosiddetti "nuovi" e 259 fondi pensione preesistenti²;

Con riferimento alla dimensione patrimoniale sono 38 le forme pensionistiche con più di un miliardo di risorse accumulate, mentre 32 hanno tra 500 milioni e 1 miliardo. I fondi con risorse inferiori a 25 milioni di euro sono 165. Ponendo l'attenzione sui risultati conseguiti,

¹ Relazione annuale COVIP anno 2017 https://www.covip.it/wp-content/files_mf/1528371906RelazioneAnnuale2017.pdf

² I fondi pensione negoziali sono istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori, l'adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori. I fondi aperti sono costituiti sotto forma di patrimoni separati da parte di banche, compagnie di assicurazione, SGR e SIM, e l'adesione può essere individuale o su base collettiva. I fondi preesistenti sono quelli che operavano antecedentemente all'emanazione della normativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare, ovvero il decreto legislativo n. 124 del 1993. In tale occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di continuare a operare in deroga alla disciplina generale. Nel totale delle 415 forme pensionistiche è inoltre compreso FONDINPS, forma residuale istituita presso l'INPS, in via di soppressione, che accoglie i flussi di TFR dei lavoratori silenti per i quali gli accordi collettivi non hanno individuato un fondo di riferimento.

può affermarsi che il composito insieme delle forme pensionistiche nazionali si caratterizza, nel complesso, per l'aver conseguito rendimenti, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, a beneficio dei propri aderenti, in linea e soddisfattivi rispetto alle finalità cui è istituzionalmente preposto. Nel 2017 i rendimenti aggregati, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, sono stati in media positivi per tutte le tipologie di forme pensionistiche, superando il tasso di rivalutazione del TFR. In media, il guadagno ottenuto dai fondi pensione negoziali e dai fondi aperti è stato, rispettivamente, del 2,6 e del 3,3 per cento. Nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è stata dell'1,7 per cento e, pertanto, la scelta di non averlo conferito ad una forma di previdenza complementare si è rivelata meno soddisfacente in termini di risultati ottenuti.

Trascorsi ormai dieci anni dall'avvio nel 2007 dell'ultima riforma della previdenza complementare, per la prima volta quest'anno sono disponibili dati per confrontare i rendimenti di tutte le forme pensionistiche complementari su un periodo di osservazione decennale. Tale periodo (da fine 2007 a fine 2017) è stato caratterizzato da un andamento dei mercati finanziari in alcuni anni molto perturbato ma nel complesso favorevole. Il rendimento medio annuo composto è stato del 3,3 per cento per i fondi negoziali e del 3 per i fondi aperti. Il tasso di rivalutazione medio annuo del TFR è stato pari al 2,1 per cento. Su un periodo di osservazione più ampio, che comprende la fase di avvio dell'operatività delle forme complementari nonché diversi altri periodi di turbolenza dei mercati finanziari, il rendimento medio annuo composto dei fondi pensione negoziali è comunque positivo (3,1 per cento) e superiore a quello del TFR (2,5 per cento).

La positiva evoluzione dell'ultimo decennio è testimoniata anche dal significativo incremento del numero di iscritti alle forme pensionistiche complementari, che sono più che raddoppiati passando da 3,269 milioni a fine 2006 a 7,586 milioni a fine 2017.

Si ritiene pertanto che la previdenza complementare, nel suo complesso, in termini di soggetti operanti, aderenti e risultati conseguiti, dopo dieci anni dal completamento del suo percorso di riforma, abbia intrapreso un percorso virtuoso che necessita di essere preservato e rafforzato, tutelando le sue specificità, tra cui l'elevato e differenziato numero di operatori presenti e che, nel recepire la direttiva (UE) 2016/2341, occorre realizzare quanto necessario per far cogliere agli operatori le opportunità derivanti dai maggiori spazi che potranno presentarsi per quanto riguarda l'ampliamento del mercato di riferimento tramite lo svolgimento di attività transfrontaliera, preservando un quadro regolamentare volto a consentire le medesime opportunità ad operatori tra loro comunque differenti per natura.

Sezione 2 Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo è quello di allineare la disciplina italiana alla nuova normativa emanata a livello europeo, preservando la tenuta dell'attuale quadro legislativo italiano, volto ad assicurare un *level playing field* alle varie forme di previdenza complementare, assicurando e garantendo la

sicurezza per i lavoratori e i soggetti che intendano avvalersene, promuovendo un sistema robusto e stabile nel tempo.

In particolare, attraverso l'attuale intervento si intende perseguire un ulteriore sviluppo delle varie forme pensionistiche che potrà realizzarsi se e nella misura in cui sarà ampliato il mercato di riferimento. La direttiva, infatti, considerando l'accresciuta mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea e l'ulteriore incremento che potrebbe realizzarsi in futuro, facilita lo svolgimento dell'attività transfrontaliera e, inoltre, consente il trasferimento di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni nonché delle attività corrispondenti di uno schema pensionistico registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea ad un fondo ricevente analogamente registrato o autorizzato. In forza di tali disposizioni le forme di previdenza complementari vedranno incrementato il loro ambito operativo potenziale.

Ulteriore ma non secondaria finalità dell'intervento è quello di preservare un ambiente normativo che comporti il più agevole possibile adempimento degli obblighi previsti e, nel contempo, minimizzi i costi amministrativi in capo ai destinatari delle nuove disposizioni.

In estrema sintesi possono pertanto essere definiti quali obiettivi di carattere generale da perseguire l'incremento degli aderenti alle forme pensionistiche complementari, l'ampliamento della platea di operatori e la loro crescita dimensionale, sia in termini di patrimonio gestito sia per quanto riguarda il possibile svolgimento di attività transfrontaliera. Obiettivo specifico è invece quello di preservare l'attuale – contenuto - livello dei costi associati e derivanti dall'adesione alle forme pensionistiche complementari, tale da aver contribuito a fare sì che i rendimenti netti delle forme pensionistiche siano, nella maggior parte dei casi, maggiori rispetto a quello registrato dal TFR non conferito ad esse e che può essere assunto quale parametro di riferimento.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Come già rappresentato nella precedente sezione 1 - Contesto e problemi da affrontare i rendimenti registrati dalle forme pensionistiche sia nell'ultimo anno sia nel più ampio periodo (decennale) seguente alla complessiva riforma che li ha interessati possono ritenersi soddisfacenti se comparati all'analogica rivalutazione registrata dal TFR, in special modo se si considera il difficile contesto dei mercati finanziari nello stesso periodo, interessati sia dalla grande crisi del 2007-2008 sia da quella successiva che ha investito i c.d. debiti sovrani. Per quanto la direttiva e le norme di recepimento non riguardino l'attività e le scelte di investimento e i rendimenti conseguiti risentano, inevitabilmente, della contingente situazione dei mercati e della fase del ciclo economico, essi possono comunque costituire una buona *proxy*, della capacità del fondo di adempiere alle sue finalità in maniera efficiente e, pertanto, in una situazione di stabilità economico-finanziaria e di crescita comunque sostenuta come quella attuale, i risultati conseguiti dai fondi ed il loro permanere nel sentiero di crescita e stabilità attuale potranno essere considerati come indicatori – seppure non esaustivi – della bontà dell'intervento effettuato.

La dinamica degli iscritti, nello specifico il permanere della crescita registratasi negli ultimi anni, potrà a sua volta essere considerata quale indicatore, anche in questo caso non del tutto esaustivo in quanto dipendente da altre variabili quali ad esempio la dinamica del mercato del lavoro e quella delle retribuzioni, della validità dell'intervento normativo.

Ulteriore indicatore, probabilmente dotato di una specificità maggiore, può essere individuato nell'indicatore sintetico dei costi (ISC), introdotto dalla COVIP come elemento dell'informativa da fornire ai potenziali iscritti fin dal 2007, che esprime in modo semplice e immediato l'incidenza percentuale dei costi sostenuti annualmente da un iscritto sulla propria posizione individuale maturata nella fase di accumulo. Nell'interpretazione dei valori dell'ISC occorre tener conto delle differenze strutturali tra le diverse tipologie di forma e dalle caratteristiche delle opzioni di investimento offerte. Un incremento dei costi sopportati dalla forma pensionistica, potrà avere effetti su tale indicatore, per quanto i nuovi adempimenti previsti (e.g. il dotarsi di una serie di c.d. funzioni fondamentali) contribuiranno a migliorare risultati e *performance* e saranno a vantaggio di iscritti e beneficiari.

Sezione 3 – Opzioni di intervento e valutazione preliminare

L'intervento legislativo è volto al recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (cosiddetta direttiva IORP II).

L'opzione di non intervento, nel merito, è stata esclusa dai legislatori europei che hanno ritenuto necessario intervenire con una direttiva: nella valutazione di impatto della Commissione sono descritti i risultati che conseguirebbero alla c.d. "opzione zero", ovvero il non intervento ed il mantenimento dell'attuale mancanza di cui si è data descrizione nella Sezione 1 – Contesto e problemi da affrontare.

Inoltre, premesso che qualora la direttiva non fosse recepita la Repubblica Italiana violerebbe quanto previsto dai Trattati e si esporrebbe ad una procedura di infrazione dinanzi la Corte di Giustizia da parte della Commissione europea, l'opzione zero a livello nazionale comporterebbe, da un lato, la perdita di possibili opportunità per gli operatori nazionali in quanto il mancato adeguamento a talune previsioni della direttiva precluderebbe lo svolgimento sia dell'attività transfrontaliera sia del c.d. trasferimento transfrontaliero, dall'altro li esporrebbe alla molto probabile concorrenza di operatori esteri che venissero ad operare nel mercato nazionale ma trovandosi in una situazione di maggiore debolezza stante l'impossibilità, per quanto prima illustrato, di proporsi a loro volta come offerenti di fondi pensione in altri paesi dell'Unione.

Alla luce dell'obbligo di recepimento della direttiva, la valutazione delle opzioni di intervento si è concentrata sulle possibili modalità di recepimento ed è stata portata avanti basandosi su due ordini di considerazioni, sulla normativa nazionale e sulla normativa europea.

La normativa nazionale in tema di previdenza complementare, come già ricordato, è costituita dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che aveva accolto, tra le altre, le norme di

recepimento della direttiva IORP I. In oltre dieci anni di applicazione di tale provvedimento si è osservato un costante sviluppo del settore della previdenza complementare in Italia, con un incremento significativo del numero di iscritti, come illustrato nella sezione I – Contesto e problemi da affrontare. Tali positivi risultati rafforzano la convinzione che l'attuale quadro normativo vigente stia operando correttamente.

Dal punto di vista della normativa europea, la direttiva IORP II appare in stretta continuità con la precedente direttiva IORP I, che integra definendo in maniera più specifica alcuni ambiti di applicazione quali il sistema di governo societario, gli obblighi informativi a vantaggio degli aderenti e dei beneficiari, l'attività transfrontaliera e le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza.

Entrambe le considerazioni sopra esposte, spingono quindi nella direzione di una integrazione della normativa nazionale che consenta di recepire le novità della direttiva IORP II, ma che al contempo confermi il quadro normativo già definito con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che risulta integrato, dalle istruzioni e disposizioni della COVIP che, dettagliatamente, regolamentano aspetti di primaria importanza quali, ad esempio, gli assetti organizzativi dei fondi pensione, i contenuti e le modalità di redazione dei bilanci, le comunicazioni agli iscritti. Le forme pensionistiche nazionali pertanto, per effetto di atti dotati di cogenza o avente anche solo mera funzione di indirizzo, seguono prassi specifiche che risultano essere molto vicine a taluni obblighi previsti dalla direttiva (a titolo di esempio, la c.d. "funzione finanza" di cui i fondi sono dotati già prevede molti dei presidi e delle attività che sono previsti dalle funzioni fondamentali previste dalla direttiva (UE) 2016/2341)

Alla luce di quanto sopra, sono state considerate anche le numerose opzioni previste esplicitamente nel testo della direttiva IORP II, che può comunque definirsi come una direttiva ad armonizzazione minima, che sono esattamente le stesse della direttiva IORP I e si riferiscono all'attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali svolta dalle imprese di assicurazione vita. Un'esplicita opzione consentirebbe infatti di sottrarre i fondi pensione offerti da imprese assicurative dall'ambito di applicazione della direttiva, in luogo del quale prevarrebbe quello proprio delle compagnie di assicurazione e relativa normativa, sia europea sia nazionale.

La direttiva (UE) 2016/2341, inoltre, si caratterizza per l'essere permeata dal principio di proporzionalità, essendo per moti aspetti (e.g. obblighi governo societario, funzioni fondamentali) consentito graduare gli obblighi sulla base della dimensione, della natura, della portata e delle caratteristiche dell'attività svolta. In alternativa, qualora non si ritenesse opportuno fare uso di tale principio e delle opzioni che ne derivano, gli obblighi e gli adempimenti sarebbero previsti nella medesima misura e modalità per i diversi destinatari.

La scelta, considerando le caratteristiche dimensionali dei fondi pensione nazionali (descritte nella Sezione I – Contesto e problemi da affrontare) è stata quella di fare ampio uso della flessibilità offerta dal principio di proporzionalità, al fine di evitare, ove possibile, oneri amministrativi ingenti. Al riguardo si segnala il protrarsi dell'esercizio di quella opzione, già prevista dalla direttiva IORP I e recepita nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che consente di non applicare ai fondi con meno di cento aderenti taluni obblighi.

In un'ottica più ampia, considerando quindi scelte di fondo che connoterebbero l'impianto normativo eventualmente anche differenziandolo profondamente da quello vigente, il recepimento della direttiva IORP II sarebbe potuto essere l'occasione per un ripensamento profondo che avrebbe potuto comportare l'adozione di un approccio fondato su specializzazione e differenziazione, intese nel senso di prevedere un confine più demarcato, rispetto a quello attuale, tra prodotti di secondo e terzo pilastro, con conseguente delimitazione della capacità di offrire taluni prodotti ad alcuni operatori soltanto e precludendola ad altri.

Un altro punto oggetto di valutazione riguarda una specificità nazionale, costituita dalla presenza di fondi aperti costituiti sotto forma di patrimonio separato³. Nel recepimento della direttiva IORP I, che analogamente alla direttiva IORP II⁴ non preclude la costituzione di forme pensionistiche prive di personalità giuridica e, anche sulla base delle interlocuzioni avute con la Commissione europea nel corso dei *workshop* di recepimento, la costituzione e l'operatività di fondi costituiti in tale forma era stata ritenuta in linea con le prescrizioni della direttiva e non pregiudizievole per il loro riconoscimento quali IORP abilitati anche allo svolgimento dell'attività transfrontaliera. Con il recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 anche in capo a tali soggetti sono previsti obblighi di *governance* e relativi alle funzioni fondamentali che, se da un lato possono comunque adattarsi alla loro attuale configurazione, dall'altro hanno indotto la riflessione circa l'opportunità di prevedere che, in luogo della forma di patrimonio separato, potesse essere considerata la possibilità di prevedere la loro costituzione tramite società di capitali, esperimento tra l'altro già compiuto in altri Stati membri.

Sezione 4 – Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il recepimento della direttiva IORP II, secondo le linee descritte nella sezione precedente, non determina, neppure indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale, come confermato dalla Relazione tecnica approvata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Dal punto di vista sociale, l'intervento legislativo prevede una maggiore tutela dei cittadini iscritti e dei beneficiari delle prestazioni, che darà maggiore solidità al mercato e consentirà un ulteriore sviluppo del settore della previdenza complementare, che permetterà di offrire una necessaria integrazione ai sistemi pensionistici obbligatori, fondamentale alla luce del processo di invecchiamento della popolazione. Inoltre, la possibilità di poter operare un sicuro

³ Trattasi di quei fondi costituiti nella forma di patrimoni destinati a specifici affari ed istituiti da banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare.

⁴ I considerando della direttiva IORP II in piena continuità con la direttiva IORP I, richiamano l'applicabilità della direttiva anche ai fondi pensione non dotati di soggettività giuridica, che gestiscono fondi pensione a norma del diritto nazionale e i cui attivi siano separati.

trasferimento transfrontaliero delle posizioni pensionistiche complementari potrà contribuire allo sviluppo di un mercato unico del lavoro a livello europeo.

L'intervento legislativo prevede che i fattori ambientali, sociali e di *governance* siano presi in considerazione nei processi di decisione sugli investimenti e nel sistema di gestione dei rischi degli enti pensionistici, tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità dell'attività svolta.

4.2 Impatti specifici

L'intervento legislativo mira in primis al rispetto livelli minimi regolamentazione europea, trattandosi del recepimento della direttiva IORP II nella legislazione italiana. In particolare, l'intervento legislativo copre il medesimo ambito soggettivo e oggettivo di applicazione previsto dalla direttiva, limitandosi all'introduzione dei requisiti e degli obblighi, anche relativamente al regime sanzionatorio, espressamente previsti dalla direttiva.

L'intervento non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese (PMI), che non sono direttamente destinatarie degli obblighi e delle prescrizioni dettate dal decreto, che ha invece quale ambito di applicazione i fondi pensione. Le forme pensionistiche complementari hanno infatti o la connotazione di soggetti privi scopo di lucro oppure, nel caso dei fondi pensione aperti, quella di patrimoni separati costituiti però da soggetti (banche, compagnie di assicurazione, SGR e SIM) che non hanno la qualifica di PMI.

Effetti positivi indiretti per le PMI potrebbero aversi nella misura in cui i fondi pensione si sviluppessero ulteriormente e decidessero, nell'ambito del loro autonomo processo decisionale, di destinare parte delle nuove risorse potenziali in forme di investimento a supporto dell'economia reale (*private equity*, *mini-bond*, particolari tipologie di OICR), contribuendo ad incrementare e diversificare le fonti di finanziamento di tali soggetti. Tali effetti, auspicati, non possono comunque essere oggetto di una previsione puntuale, in quanto dipenderanno se e dalla misura in cui gli enti pensionistici riterranno profittevoli le opportunità di investimento in PMI da realizzarsi tramite gli strumenti in precedenza elencati, anche in conseguenza della comparazione con altre forme di investimento, fermi restando comunque i limiti di natura sia qualitativa sia quantitativa previsti per tali forme di investimento.

L'intervento non prevede oneri informativi a carico dei cittadini. Dal lato dei fondi pensione invece prevede un rafforzamento degli obblighi informativi, che sono comunque già in gran parte previsti dalla regolamentazione emanata da COVIP in attuazione della normativa esistente, a tutela degli aderenti e dei beneficiari, nell'ottica di un aumento della trasparenza che possa anche permettere una più ampia diffusione dei prodotti di previdenza complementare. Non si tratta comunque di oneri informativi nei confronti di pubbliche amministrazioni, ma di comunicazioni rivolte o agli aderenti/beneficiari oppure alla COVIP nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

L'intervento prevede una conferma dell'impianto normativo attuale, non alterando il *level playing field* tra i diversi operatori e non comportando impatti in termini concorrenziali. La

scelta di continuità permette inoltre di confermare la stabilità del quadro normativo, elemento importante per potenziali nuovi operatori che volessero entrare nel settore.

L'intervento normativo comporta solo in due limitati casi il travalicamento del livello di regolamentazione previsto dalla direttiva (c.d. *gold plating*), nello specifico (i) per quanto concerne l'obbligo di descrivere il modello di governo in un apposito documento e (ii) circa la potestà riconosciuta alla COVIP di effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza. L'ulteriore obbligo a carico delle forme pensionistiche non comporta un particolare onere, trattandosi di un adempimento di tipo descrittivo e, quindi, non oneroso, in quanto consistente soltanto nel riportare in forma scritta l'assetto del governo societario, le potestà e le funzioni attribuite e svolte dagli organi collegiali individuali, ma ritenuto particolarmente utile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e per una migliore conoscenza della forma pensionistica da parte dell'Autorità. Nel secondo caso, analogamente, si è ritenuto di introdurre tale previsione per rafforzare la capacità, soprattutto in ottica preventiva, di agire dell'Autorità. In entrambi i casi la finalità è quella di porre il maggior grado di tutela possibile al risparmio di tipo previdenziale gestito ed investito dalle forme pensionistiche. Non viene pertanto a configurarsi nessun tipo di onere in capo ai destinatari, ovvero ai soggetti terzi eventualmente incaricati di svolgere determinate funzioni oggetto di esternalizzazione.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce del buon funzionamento della disciplina finora applicata, si è ritenuto opportuno confermare le scelte di fondo effettuate in occasione del recepimento della direttiva IORP I e della riforma del sistema di previdenza complementare del 2007 e di lasciare immutato, per quanto possibile, il quadro generale normativo di riferimento.

Per quanto riguarda la possibilità di esercitare l'opzione che consentirebbe, in sostanza, di sottrarre i fondi istituiti dalle compagnie assicurative dalla disciplina specifica della direttiva (UE) 2016/2341 attraendoli invece in quella di settore, si è ritenuto che a fronte dei vantaggi eventualmente derivanti da talune semplificazioni sarebbero comunque sorte problematiche in termini di *level playing field* tra operatori, facendo venire meno quell'unitarietà normativa che per le Autorità preposte alla vigilanza costituisce una facilitazione e, inoltre, può costituire anche per l'aderente un vantaggio non indicando la percezione di una differenziazione tra prodotti che resterebbero comunque sostituiti tra loro anche se offerti da operatori differenti ricompresi in ambiti normativi differenziati.

Alla possibilità di effettuare con il recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 una profonda riforma che avrebbe potuto comportare l'adozione di un approccio fondato su specializzazione e differenziazione, intese nel senso di prevedere un confine più demarcato, rispetto a quello attuale, tra prodotti di secondo e terzo pilastro, con conseguente delimitazione della capacità di offrire taluni prodotti ad alcuni operatori soltanto e precludendola ad altri non è stato dato seguito in quanto, come descritto nelle sezioni 1 e 2 di questa relazione, l'affermazione della previdenza complementare in Italia appare essere avviata lungo un percorso di crescita che ha mostrato buoni risultati in termini di aderenti, concorrenza tra operatori e risultati conseguiti. Il settore necessita pertanto di miglioramenti,

di innovazioni normative che consentano di cogliere nuove opportunità ma non di interventi radicali che ne riconsiderino profondamente gli assetti e le assunzioni di fondo.

Per quanto concerne invece la possibilità di modulare taluni obblighi e adempimenti sulla base di dimensioni, natura, portata e caratteristiche dell'attività svolta, la scelta assunta è stata quella di fare ampio ricorso al principio di proporzionalità. Le motivazioni risiedono in questo caso nell'elevata differenziazione, assumendo quali parametri quelli citati in precedenza, esistente tra le diverse forme pensionistiche e, pertanto, ritenendo che ciò non costituisca una violazione del *level playing field* quanto, piuttosto, una scelta di *policy* volta a contemperare e bilanciare tra loro le esigenze relative, da un lato, alla tutela dell'aderente, che resta impregiudicata e, dall'altro, non gravare di oneri amministrativi non necessari gli operatori caratterizzati da dimensioni ridotte.

Nel caso dei fondi aperti, che costituiscono in Italia una delle tre forme nelle quali sono costituiti i fondi pensione, insieme ai fondi negoziali e ai fondi preesistenti, la scelta assunta è stata quella di preservare la loro attuale configurazione (patrimoni separati destinati a specifici affari), in quanto coerente con la nuova direttiva e con gli obblighi che ne discendono. La trasformazione in veicoli societari avrebbe comportato complicazioni e sovrapposizioni normative (i soggetti istitutori sono sottoposti a vigilanza prudenziale specifica ed hanno un proprio quadro normativo di riferimento) tali da non compensare talune semplificazioni che, per alcuni specifici ambiti, si sarebbero comunque prodotte..

Alla luce delle considerazioni svolte nella presente sezione e nella sezione 3, il recepimento della direttiva IORP II viene quindi attuato tramite la conferma dell'attuale quadro normativo previsto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e la sua integrazione con le novità presenti nella direttiva IORP II in tema, principalmente, di sistema di governo societario, obblighi informativi a vantaggio degli aderenti e dei beneficiari, attività transfrontaliera e modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza.

Sezione 5 - Modalità di attuazione e monitoraggio

L'attività svolta dai fondi pensione in tema di previdenza complementare è oggetto di vigilanza da parte della COVIP, che emanerà le necessarie disposizioni di natura tecnica attuative come previsto nell'articolato.

La COVIP procede annualmente a redigere una relazione, contenente tutte le informazioni e i dati necessari, come illustrato nella sezioni 1 – Contesto e problemi da affrontare e 2 – Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori, per permettere il monitoraggio dell'intervento legislativo e verificarne i suoi effetti nel tempo. La COVIP nello svolgimento della sua attività vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa delle forme pensionistiche, che risulta interessata da numerose disposizioni del provvedimento (e.g. le funzioni fondamentali) e, pertanto, potrà valutare direttamente la realizzazione di quanto previsto dal provvedimento ed i riflessi generali (in termini di criticità eventuali ma anche di possibili sinergie, ad esempio con riferimento alla possibilità, se ne ricorrono le condizioni, di procedere

all'accorpamento di più funzioni o all'esternalizzazione delle stesse) sulla struttura organizzativa delle forme pensionistiche complementari.

Sezione 6 - Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

L'elaborazione dell'articolato è stata effettuata avvalendosi della collaborazione della COVIP, autorità preposta a vigilare in tema di previdenza complementare.

Sono state inoltre coinvolte le altre autorità di vigilanza, Banca d'Italia, IVASS e Consob, anch'esse interessate al provvedimento, in quanto le imprese finanziarie istitutrici di fondi pensioni aperti sono costituite da soggetti vigilati da queste autorità.

Il testo dell'intervento legislativo è stato inoltre sottoposto a consultazione pubblica, al fine di raccogliere commenti e osservazioni da parte di tutte le parti interessate. Parallelamente sono state anche avviate interlocuzioni con le principali associazioni di categoria dei settori e delle figure professionali interessati, al fine di raccogliere eventuali indicazioni dell'industria.

La consultazione, i cui esiti sono pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_publiche/consultazione_direttiva_ue_2341.html), ha sostanzialmente confermato l'impianto del testo posto in consultazione.

In particolare, la consultazione pubblica ha registrato la partecipazione di dodici soggetti, tra cui le principali associazioni di categoria rappresentative delle diverse forme pensionistiche (fondi negoziali, preesistenti, aperti). Solo uno dei partecipanti ha chiesto di non rendere pubblico il proprio contributo. Le risposte si sono concentrate principalmente sui seguenti aspetti ed argomenti:

- 1) la possibilità di costituire fondi pensione aperti tramite veicoli societari;
- 2) i nuovi obblighi in materia di governo societario della forma pensionistica;
- 3) l'introduzione delle c.d. funzioni fondamentali (attuariale, revisione interna, gestione del rischio).

I principali cambiamenti effettuati a seguito della consultazione riguardano la tematica dei fondi aperti (illustrata nella sezione 3 – Opzioni di intervento e valutazione preliminare), in quanto sulla base dei contributi forniti dai partecipanti alla consultazione e delle interlocuzioni avute bilateralmente con operatori e associazioni, è emerso che la costituzione di fondi aperti tramite società, accanto a quella già prevista tramite patrimoni separati, non avrebbe comportato i vantaggi e le semplificazioni sperati, anche a causa dell'impossibilità di far assumere a tali società la configurazione che sarebbe risultata più gradita agli operatori, ossia in SICAV o SICAF, in quanto per tali particolari forme societarie gli atti dell'Unione che le regolano fanno divieto di costituirle per finalità inerenti la distribuzione di prodotti pensionistici.

Sulla base dei commenti e dei quesiti posti dai partecipanti alla consultazione, inoltre, sono state apportate modifiche al testo volte a chiarire maggiormente che le disposizioni di recepimento della direttiva riguardano le forme pensionistiche complementari diverse da quelle ad adesione individuale attuate mediante la stipula di contratti di assicurazione sulla vita. Ulteriori interventi hanno riguardato le disposizioni in materia di governo societario, chiarendo responsabilità e compiti dell'organo di amministrazione.

Sezione 7 – Percorso di valutazione

La realizzazione dell'intervento normativo e le valutazioni che lo hanno determinato sono state svolte dall'ufficio competente in tematiche di natura previdenziale della Direzione IV (Mercati Finanziari e Sistema bancario. Affari legali.) del Dipartimento del Tesoro. La citata struttura, durante il semestre Italiano di Presidenza dell'Unione europea (1° luglio – 31 dicembre 2014) ha presieduto il gruppo di lavoro presso il Consiglio ove la direttiva (UE) 2341/2016 è stata negoziata, conseguendo l'accordo tra gli Stati membri per una posizione comune del Consiglio stesso (c.d. *general approach*) in vista della successiva fase di negoziazione con il Parlamento europeo. Durante e preliminarmente alla fase del recepimento si è avuto un dialogo ed un confronto continuo sia con la COVIP sia con le altre Autorità di vigilanza. Il gruppo di lavoro incaricato del recepimento è stato composto da personale interno al Dipartimento del Tesoro e non si è fatto ricorso a forme di collaborazione o consulenza esterna.